*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

Anno 137° — Numero 291

# GAZZETTA UFFICIALE
# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Giovedì, 12 dicembre 1996 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 1996, n. **621**.

**Regolamento recante modificazioni al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, concernente attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, con cui viene data attuazione alla direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE, e in particolare l'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, e l'articolo 3, comma 1, lettera *e)*;

Vista la direttiva 94/38/CE della Commissione del 26 luglio 1994 e la direttiva 95/43/CE della Commissione del 20 luglio 1995 che modificano gli allegati *C* e *D* della citata direttiva 92/51/CEE corrispondenti agli allegati *A* e *B* del citato decreto legislativo n. 319 del 1994;

Considerato che è pertanto necessario modificare gli allegati *A* e *B* del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, per adeguarli alle modificazioni apportate dalle citate direttive 94/38/CE e 95/43/CE;

Ritenuto opportuno provvedere mediante sostituzione degli allegati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli allegati *A* e *B* del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati *A* e *B* del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 agosto 1996

*Il Presidente:* PRODI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1996*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 144*

ALLEGATO *A*

**Settore paramedico e sociopedagogico**

I seguenti corsi di formazione:

*in Germania*

— infermiere(a) puericultore(trice) ["Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger"],

— esperto(a) di cinesiterapia ["Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)" (¹)]

— ergoterapeuta ["Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut(in)"],

— ortofonista ["Logopäde(in)"],

— ortottico(a) ["Orthoptist(in)"],

— educatore(trice) riconosciuto(a) dallo Stato ["Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"],

— educatore(trice) terapeuta riconosciuto(a) dallo Stato ["Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(in)"],

— assistente tecnico medico di laboratorio ["medizinisch-technischer(e) Laboratoriums-Assistent(in)"],

— assistente tecnico medico in radiologia ["medizinisch-technischer(e) Radiologie-Assistent(in)"],

— assistente tecnico medico in diagnostica funzionale ["medizinisch-technischer(e) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik"],

— assistente tecnico in medicina veterinaria ["veterinärmedizinisch-technischer(e) Assistent(in)"],

— dietista ["Diätassistent(in)"],

— tecnico farmaceutico ["Pharmazieingenieur"], (corsi dispensati prima del 31 marzo 1994 sul territ. dell'ex Repubblica democratica tedesca o dei Länder che ad essa appartenevano),

— infermiere(a) psichiatrico(a) ["Psychiatrische(er) Krankenschwester/Krankenpfleger"],

— logoterapeuta ["Sprachtherapeut(in)"];

*in Italia*

— odontotecnico,

— ottico,

— podologo,

*in Lussemburgo*

— assistente tecnico medico in radiologia,

— assistente tecnico medico di laboratorio,

— infermiere(a) psichiatrico(a),

— assistente tecnico medico in chirurgia,

— infermiere(a) puericultore (puericultrice),

— infermiere(a) anestesista,

— massaggiatore (massaggiatrice) diplomato(a),

— educatore (educatrice);

*nei Paesi Bassi:*

— assistente veterinario ("dierenartsassistent"),

qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

i) almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,

ii) almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto,

(¹) Dal 1° giugno 1994 il titolo professionale di «Krankengymnast(in)» è sostituito da quello di «Physiotherapeut(in)». Tuttavia, i membri della professione che hanno conseguito il diploma prima di tale data possono se lo desiderano, continuare ad utilizzare il titolo di «Krankengymnast(in)».

iii) almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto, o

iv) nel caso degli assistenti veterinari ("dierenartsassistent") nei Paesi Bassi, tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime "MBO") o, in alternativa, almeno tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio ("LLW"), che si concludono in entrambi i casi con un esame.

I seguenti corsi di formazione:

*in Austria:*

corsi di formazione per:

— ottico specializzato in lenti a contatto ("Kontaktlinsenoptiker"),

— podologo ("Fußpfleger"),

— tecnico audioprotesista ("Hörgeräteakustiker"),

— rivenditore di prodotti farmaceutici ("Drogist"),

cicli di formazione che hanno una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti,

— massaggiatore ("Masseur"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionali ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti,

— maestro/a di scuola materna ("Kindergärtner/in"),

— educatore ("Erzieher"),

cicli di formazione che hanno una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame.

2. **Settore dei mastri artigiani ("Mester"/"Meister"/"Maître") che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dalle direttive di cui all'allegato A**

I seguenti corsi di formazione:

*in Danimarca:*

— ottico ("optometrist"),

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo, impartita dall'istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di "Mester",

— ortopedico, meccanico ortopedico ("ortopaedimekaniker"),

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di un semestre, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di tre anni, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di "Mester",

— calzolaio ortopedico ("ortopaediskomager"),

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, dei cui quattro e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di due anni, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di "Mester".

I seguenti corsi di formazione:

*in Germania:*

— ottico ("Augenoptiker"),

— meccanico dentista ("Zahntechniker"),

— ortopedico ("Bandagist"),

— tecnico otoiatrico esperto in apparecchi acustici ("Hörgeräte-Akustiker"),

— meccanico ortopedico ("Orthopädiemechaniker"),

— calzolaio ortopedico ("Orthopädieschuhmacher");

*in Lussemburgo:*

— ottico ("opticien"),

— meccanico dentista ("mécanicien dentaire"),

— tecnico otoiatrico, esperto in apparecchi acustici ("audioprothésiste"),

— meccanico ortopedico ("mecanicien orthopédiste/bandagiste"),

— calzolaio ortopedico ("orthopédiste-cordonnier"),

i cui cicli di formazione hanno una durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione è in parte acquisita nell'impresa e in parte dispensata dall'istituto di insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per poter esercitare a titolo autonomo, o come salariato avente una responsabilità di livello comparabile, un'attività considerata artigianale.

I seguenti corsi di formazione:

*in Austria:*

— ortopedico bendaggi ("Bandagist"),

— bustaio ortopedico ("Miederwarenerzeuger"),

— ottico ("Optiker"),

— calzolaio ortopedico ("Orthopädieschuhmacher"),

— meccanico ortopedico ("Orthopädietechniker"),

— odontotecnico ("Zahntechniker"),

— giardiniere ("Gärtner"),

cicli di formazione che hanno una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame di perito che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di "Meister".

Corsi di formazione per periti nel settore dell'agricoltura e delle foreste, ossia:

— perito agrario ("Meister in der Landwirtschaft"),

— perito in economia domestica rurale ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft"),

— perito orticoltore ("Meister im Gartenbau"),

— perito in orticoltura estensiva ("Meister im Feldgemüsebau"),

— perito in frutticoltura e lavorazione della frutta ("Meister im Obstbau und in der Obstverwertung"),

— perito in tecnica viticola ed enologica ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft"),

— perito in tecnologie lattiero-casearie ("Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft"),

— perito in tecnologie dell'allevamento equino ("Meister in der Pferdewirtschaft"),

— perito in tecniche della pesca ("Meister in der Fischereiwirtschaft"),

— perito in tecnologie dell'allevamento di pollame ("Meister in der Geflügelwirtschaft"),

— perito in tecnica apistica ("Meister in der Bienenwirtschaft"),

— perito in scienze forestali ("Meister in der Forstwirtschaft"),

— perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste ("Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft"),

— perito in magazzinaggio agricolo ("Meiste rin der landwirtschaftlichen Lagerhaltung"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionale, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di "Meister"

3. Settore marittimo

a) Navigazione marittima

I seguenti corsi di formazione:

*in Danimarca:*

— comandante della marina mercantile ("skibsfoerer"),

— secondo ufficiale ("overstyrmand"),

— timoniere, ufficiale di guardia ("enestyrmand, vagthavende styrmand"),

— ufficiale di guardia ("vagthavende styrmand"),

— direttore di macchina ("maskinchef"),

— primo ufficiale di macchina ("1. maskinmester"),

— primo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina di guardia ("1. maskinmester/vagthavende maskinmester");

*in Germania:*

— comandante "AM" ("Kapitaen AM"),

— comandante "AK" ("Kapitaen AK"),

— ufficiale di coperta "AMW" ("Nautischer Schiffsoffizier AMW"),

— ufficiale di coperta "AKW" ("Nautischer Schiffsoffizier AKW"),

— direttore di macchina — primo ufficiale di macchina "CT" ("Schiffsbetriebstechniker CT — Leiter von Maschinenlagen"),

— macchinista "CMa" — primo ufficiale di macchina ("Schiffsmaschinist CMa — Leiter von Maschinenanlagen"),

— direttore di macchina "CTW" ("Schiffsbetriebstechniker CTW"),

— macchinista "CMaW" — ufficiale di macchina unico responsabile "Schiffsmaschinist CMaW — Technischer Alleinoffizier");

*in Italia:*

— ufficiale di coperta,

— ufficiale di macchina;

*nei Paesi Bassi.*

— pilota di piccola nave da trasporto (con complemento) [« stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)"],

— motorista diplomato per la navigazione costiera ("diploma motordrijver"),

— ufficiale VTS ("VTS-functionaris"),

qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:

— in Danimarca, della durata di nove anni di ciclo primario, seguiti da un corso di formazione di base e/o da un servizio in mare di durata variabile tra diciassette e trentasei mesi e completati:

  i) per l'ufficiale di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,

  ii) per le altre professioni, da tre anni di formazione professionale specializzata;

— in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo in mare di un anno, seguito da uno due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

— in Italia, della durata complessiva di tredici anni, di cui almeno cinque di formazione professionale concludentesi con un esame e completati, se necessario, da un tirocinio;

— nei Paesi Bassi:

  i) per i piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) ["stuurman kleine handelsvaart" (met aanvullin)] e per i motoristi diplomati per la navigazione costiera ("diploma motordrijver"), della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di tirocinio di dodici mesi,

  ii) per gli ufficiali VTS ("VTS-functionaris"), della durata complessiva di almeno quindici anni, di cui almeno tre di formazione professionale superiore ("HBO") o di formazione professionale intermedia ("MBO"), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno dodici settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame,

e che sono riconosciuti nel contesto della convenzione STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia).

b) Pesca marittima

I seguenti corsi di formazione

*in Germania*

— comandante "BG"/pesca ("Kapitaen BG/Fischerei"),

— comandante "BK"/pesca ("Kapitaen BK/Fischerei"),

— ufficiale di coperta "BGW"/pesca ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei"),

— ufficiale di coperta "BKW"/pesca ("Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei"),

*nei Paesi Bassi*

— pilota di nave, meccanico, di V ("stuurman werktuigkundige V"),

— meccanico IV di nave da pesca ("werktuigkundige IV visvaart"),

— pilota di IV di nave da pesca ("stuurman IV visvaart"),

— pilota di nave, meccanico, di VI ("stuurman werktuigkundige VI"),

che sono formazioni:

— in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni,

— nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un periodo di pratica professionale di dodici mesi,

e che sono riconosciuti nel contesto della convenzione di Torremolinos (Convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).

4. Settore tecnico

I seguenti corsi di formazione

*in Italia*

— geometra,

— perito agrario,

che sono cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati:

i) nel caso del geometra o da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale, ovvero da un'esperienza professionale di cinque anni,

ii) nel caso dei periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni

seguito dall'esame di Stato.

I seguenti corsi di formazione:

*nei Paesi Bassi*.

— ufficiale giudiziario ("gerechtsdeurwaarder"),

— odontotecnico ("tandprotheticus"),

che sono cicli di studi e di formazione professionale

i) nel caso dell'ufficiale giudiziario ("gerechtsdeurwaarder"), della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni d'istruzione sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione;

ii) nel caso dell'odontotecnico ("tandprotheticus"), della durata complessiva di almeno quindici anni di formazione a tempo pieno e tre anni di formazione a tempo parziale, di cui otto anni d'istruzione primaria, quattro anni d'istruzione secondaria generale, seguita da tre anni di formazione professionale comprendente corsi teorici e pratici di tecnica dentaria, completata da tre anni di formazione a tempo parziale concentrata sull'esercizio della professione, concludentesi con un esame.

I seguenti di formazione

*in Austria*

— guardia forestale ("Forster"),

— consulente tecnico ("Technisches Büro"),

— intermediario lavoro ad interim ("Überlassung von Arbeitskraften -Arbeitsleihe"),

— agente di collocamento ("Arbeitsvermittlung"),

— consulente finanziario ("Vermögensberater"),

— investigatore privato ("Berufsdetektiv"),

— agente di sicurezza ("Bewachungsgewerbe"),

— agente immobiliare ("Immobilienmakler"),

— amministratore di stabili ("Immobilienverwalter"),

— agente pubblicitario ("Werbeagentur"),

— fiduciario immobiliare ("Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer)",

— agente per il recupero di crediti ("Inkassoinstitut"),

cicli di formazione che hanno una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni d'istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale;

— consulente di assicurazioni ("Berater in Versicherungsangelegenheiten"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale;

— perito edile/progettazione e calcolo tecnico ("Planender Baumeister"),

— carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico ("Planender Zimmermeister"),

cicli di formazione che hanno una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni d'istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi ("privilegio teresiano").

**5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto "National vocational qualifications" o in quanto "Scottish Vocational Qualifications"**

I seguenti corsi di formazione:

— funzionario scientifico di laboratorio medico ("Medical laboratory scientific officer"),

— ingegnere elettrotecnico minerario ("Mine electrical engineer"),

— ingegnere meccanico minerario ("Mine mechanical engineer"),

— assistente sociale diplomato — igiene mentale ("Approved social worker Mental Health"),

— funzionario addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria ("Probation officer"),

— odontoterapeuta ("Dental therapist"),

— odontoigienista ("Dentist hygienist"),

— ottico diplomato ("Dispensing optician"),

— sorvegliante di miniera addetto alla sicurezza ("Mine deputy"),

— curatore fallimentare ("Insolvency practitioner"),

— notaio abilitato ("Licensed conveyancer"),

— protesista ("Prosthetist"),

— primo ufficiale — navi mercantili/passeggeri — illimitato ("First mate Freight/Passenger ships-unrestricted"),

— secondo ufficiale — navi mercantili/passeggeri — illimitato ("Second mate — Freight/Passenger ships — unrestricted"),

— terzo ufficiale — navi mercantili/passeggeri — illimitato ("Third mate Freight/Passenger ships — unrestricted"),

— ufficiale di coperta — navi mercantili/passeggeri — illimitato ("Deck officer — Freight/Passenger ships — unrestricted"),

— ufficiale di macchina — navi mercantili/passeggeri — aerea commerciale illimitata ("Engineer officer — Freight/passenger ships — unlimited trading area"),

— consulente in materia di marchi ("Trade mark agent"),

che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National vocational qualifications" (NVQ), o approvate o riconosciute equivalenti dal "National council for vocational qualifications", o ammesse in Scozia in quanto "Scottish vocational qualifications", dei livelli 3 e 4 del "National framework of vocational qualifications" del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

— *livello 3*: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

— *livello 4*: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

ALLEGATO *B*

**Nel Regno Unito:**

I corsi di formazione professionale regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National vocational qualifications" (NVQ): dal "national council for vocational qualifications", o ammessi in Scozia in quanto "Scottish vocational qualifications", dei livelli 3 e 4 del "National framework of vocational qualifications" del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

— *Livello 3*: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia, e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone,

— *Livello 4*: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico e specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

**In Germania:**

Le seguenti formazioni regolamentate:

— I corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico ["technischer(e) Assistent(in)"] e di assistente commerciale ["kaufmännischer(e) Assistent(in)"], alle professioni sociali ("soziale Berufe") nonché alla professione di insegnante statale di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce ["staatlich geprüfter(e) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"], aventi una durata complessiva di almeno 13 anni che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario ("mittlerer Bildungsabschluss") e comprendono:

  i) o almeno tre anni [1] di formazione professionale in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,

  ii) o almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto,

  iii) o almeno due anni in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.

— I corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici ["Techniker(in)"], periti di economia aziendale ["Betriebswirte(in)"], progettisti ["Gestalter(in)"] e assistenti familiari ["Familienpfleger(in)"] sanciti da un diploma statale ("staatlich geprüft"), per una durata totale di almeno 16 anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (per una durata di non meno di 9 anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale ("Berufsschule") di almeno tre anni e comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente.

— I corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno 15 anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (di una durata di non meno di 9 anni) e una formazione professionale completa (in generale 3 anni) e comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (3 anni nella maggior parte dei casi) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1 000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

**Nei Paesi Bassi:**

— I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni d'istruzione secondaria generale inferiore ("MAVO") o di istruzione professionale preparatoria ("VBO") o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di tre o quattro anni in una scuola di formazione professionale intermedia ("MBO"), concludentesi con un esame;

[1] La durata minima di tre anni può essere ridotta a due se l'interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all'università (Abitur), ossia tredici anni di formazione preliminare, o della qualifica necessaria per accedere alle Fachhochschulen (la Fachhochschulreife), ossia dodici anni di formazione preliminare.

— I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni di istruzione professionale preparatoria ("VBO") almeno o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di almeno quattro anni di formazione professionale nel quadro del sistema di tirocinio comprendente almeno un giorno alla settimana d'insegnamento teorico in una scuola e negli altri giorni formazione pratica in un centro di formazione pratica o in un'impresa e concludentesi con un esame di livello secondario o terziario.

Le autorità olandesi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

**In Austria:**

— I corsi delle scuole professionali superiori ("Berufsbildende Höhere Schulen") e degli istituti d'istruzione superiore di agricoltura e silvicoltura ("Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), comprese le scuole di tipo speciale ("einschließlich der Sonderformen"), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni e comprendono cinque anni di formazione professionale, sancita da un esame finale il cui superamento è prova di competenza professionale.

— I corsi di perfezionamento nell'ambito delle scuole tecniche professionali ("Meisterschulen"), di altri istituti ("Meisterklassen"), delle scuole tecniche industriali ("Werkmeisterschulen") o delle scuole professionali edili ("Bauhandwerkerschulen"), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui nove anni di scolarità obbligatoria seguiti da almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata o almeno tre anni di formazione in un'impresa e parallelamente in una scuola professionale ("Berufsschule"), concludentisi in entrambi i casi con un esame, completati da un corso di perfezionamento professionale di almeno un anno in una scuola tecnica professionale ("Meisterschule"), in altri istituti ("Meisterklassen"), in una scuola tecnica industriale ("Werkmeisterschule") o in una scuola professionale edile ("Bauhandwerkerschule"). Nella maggior parte dei casi la durata totale è di almeno quindici anni compresi i periodi di esperienza lavorativa, che precedono i corsi di perfezionamento professionale nei suddetti istituti o sono accompagnati da corsi a tempo parziale (almeno 960 ore).

Le autorità austriache comunicano alla Commissione e agli Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

«Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE. L'art. 1, comma 3, lettera *a)* e l'art. 3, comma 1, lettera *e)*, così recitano:

«Art. 1 (*Riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nelle Comunità europee*), comma 3, lettera *a)* — 3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo:

*a)* un ciclo di studi postsecondari diverso da quello previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, della durata di almeno un anno, oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano all'allegato *A* al presente decreto. L'allegato è modificato ed integrato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all'allegato *C* della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992».

«Art. 3 (*Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza*), comma 1, lettera *e)*. — 1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine è necessario che il richiedente, in via alternativa:

*a)-d)* (*omissis*).

*e)* sia in possesso di una formazione indicata nell'allegato *B* al presente decreto. Si applica, per la modifica dell'allegato la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*. Le formazioni elencate all'allegato *B* rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*».

— La direttiva del Consiglio 92/51/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 209 del 24 luglio 1992.

— La direttiva del Consiglio 89/48/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 19 del 24 gennaio 1982.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Nota all'art. 1:*

— L'allegato *A* del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319, contiene l'elenco dei cicli di formazione professionale con struttura particolare contemplata nell'art. 1, comma 3, lettera *a)* e l'allegato *B* contiene l'elenco dei corsi di formazione professionale con struttura particolare di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*.

96G0648

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 28 giugno 1996.

**Delega di funzioni del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali al Sottosegretario di Stato dott. Sergio Zoppi.**

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 di nomina dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1996, n. 122;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1996, n. 122, di conferimento di incarichi ai Ministri per i beni culturali e ambientali, degli affari esteri, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ai Ministri senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1996, n. 122, con il quale il dott. Sergio Zoppi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1996, n. 129, di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali on. Franco Bassanini, con il quale si dispone, fra l'altro, che le funzioni oggetto della delega possono essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597 e 14 aprile 1994, n. 231, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1994, n. 49 e 31 maggio 1994, n. 125, recanti i regolamenti sull'organizzazione e sulle competenze del Dipartimento della funzione pubblica e sull'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del medesimo Dipartimento della funzione pubblica;

Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 396 e l'art. 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1996, n. 129;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, n. 207, concernente il «Regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato dott. Sergio Zoppi la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficienti i relativi servizi;

Decreta:

Art. 1.

Nel quadro degli indirizzi generali formulati dal Ministro, ivi compresi gli indirizzi di spesa, e ferma restando la facoltà del Ministro di definire direttamente singoli affari compresi nelle attribuzioni di seguito indicate, il Sottosegretario di Stato dott. Sergio Zoppi è incaricato di esercitare le funzioni di competenza del Ministro attinenti alle seguenti materie:

1. Funzione pubblica:

*a)* la formazione del personale della pubblica amministrazione e la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con esclusione delle nomine del comitato direttivo, del direttore, del segretario generale e dei presidenti delle commissioni di concorso;

*b)* con esclusione delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le attività in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di individuazione degli uffici dirigenziali e delle relative funzioni e di determinazione delle dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro, nonché della loro ridefinizione periodica;

*c)* il coordinamento delle attività dei servizi di controllo interno, degli uffici per le relazioni con il pubblico e dei comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione; l'albo dei dirigenti pubblici; l'anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche;

*d)* le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa di cui alla legge 23 ottobre 1988, n. 482;

*e)* l'intesa per la rilocalizzazione delle sedi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni;

*f)* la presidenza della Conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e di organizzazione in caso di assenza o impedimento del Ministro.

2. Affari regionali:

*a)* la formulazione di proposte per il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari;

*b)* i problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

*c)* sostituire di volta in volta il Ministro in caso di sua assenza o impedimento alle riunioni dei comitati interministeriali o altri organismi di cui il Ministro non abbia la presidenza.

3. Nell'ambito delle attribuzioni dei Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari regionali il Sottosegretario di Stato è inoltre incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta e ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento relativo a lavori parlamentari.

4. Non sono compresi nelle attribuzioni di cui ai precedenti commi e appartengono alla potestà del Ministro gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 giugno 1996

*Il Ministro:* BASSANINI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1996*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 128*

**96A8324**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 dicembre 1996.

**Integrazione all'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 19 giugno 1996 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara.** (Ordinanza n. 2496).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Massa Carrara colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista la precedente ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 relativa all'argomento in epigrafe;

Vista la richiesta del commissario delegato avanzata con nota n. 1793 del 12 novembre 1996 inerente la proroga di centoventi giorni del termine previsto per la consegna dei lavori di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996, onde consentire la realizzazione degli interventi previsti dalla terza rimodulazione del piano previsto dall'art. 3 della stessa ordinanza;

Vista la richiesta avanzata con la nota sopracitata inerente l'autorizzazione al commissario ad utilizzare i fondi residui di cui alla ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996, per interventi di emergenza finalizzati alla rimozione di situazioni di pericolo incombente;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone.

Art. 1.

1. Il comma 2, dell'art. 7, dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 è così integrato: «Gli interventi previsti a seguito di rimodulazione del piano di cui all'art. 3 dovranno essere consegnati entro centoventi giorni a decorrere dalla presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile».

Art. 2.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare i fondi residui, stanziati con l'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996, per interventi di emergenza finalizzati ad eliminare situazioni di pericolo incombente.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1996

*Il Ministro:* NAPOLITANO

96A8285

ORDINANZA 7 dicembre 1996

**Modificazione all'ordinanza n. 2456 del 5 agosto 1996 concernente interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche ed agli eventi alluvionali del giorno 8 luglio 1996 nel territorio delle province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara.** (Ordinanza n 2497).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2456 del 5 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1996, n. 193, con la quale viene assegnata al presidente della regione Piemonte, commissario delegato, la somma di lire 4.000 milioni per far fronte agli interventi urgenti nelle province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara colpite dall'alluvione dell'8 agosto 1996;

Vista la nota n. 15178 del 6 novembre 1996, con la quale il commissario delegato chiede che la data di consegna dei lavori venga prorogata di sessanta giorni rispetto al termine stabilito dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza, onde consentire agli enti di completare tutte le procedure necessarie;

Ritenuto di dover accogliere le richieste del commissario delegato;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per la protezione civile prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

*Articolo unico*

Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2456 del 5 agosto 1996 citata in premessa del Ministro per il coordinamento della protezione civile per la consegna dei lavori, viene modificato in centocinquanta giorni.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1996

*Il Ministro:* NAPOLITANO

96A8286

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 27 novembre 1996.

**Integrazione alla circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge concernente l'istituzione dell'Autorità portuale nel porto di Messina;

Visto l'art. 6, comma 7, della predetta legge relativo all'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità;

Considerato che i limiti della circoscrizione territoriale possono essere definiti anche in riferimento alle prospettive di sviluppo dlele attività portuali;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare la circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina ricomprendendo anche le aree demaniali site nel porto di Milazzo ai fine del pieno raggiungimento degli obiettivi fissati dalla citata legge n. 84/1994;

Decreta:

La circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina è integrata dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa dalla radice del molo Marullo del porto di Milazzo alla foce del torrente Muto.

Roma, 27 novembre 1996

*Il Ministro:* BURLANDO

96A8330

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 novembre 1996.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia M.C.L. Massarosa a r.l., in Lucca.**

### IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto di autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come modificato con legge 31 gennaio 1992 n. 59, art. 18, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Decreta:

La società cooperativa edilizia M.C.L. Massarosa a r.l., in Lucca, costituita per rogito notaio Francesco Raspini, in data 26 aprile 1973, rep. n. 28873, R.I. 5395 - BUSC. n. 756/125472, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Lucca, 28 novembre 1996

*Il direttore:* SARTI

96A8331

DECRETO 29 novembre 1996.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus Mea» S.r.l., in Livorno.**

### IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LIVORNO

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Verificate le risultanze dell'accertamento ispettivo nei confronti della sottoelencata cooperativa, dal quale emerge che lo scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Visto il decreto direttoriale di decentramento del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta di diritto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edilizia «Domus Mea» S.r.l., con sede in Livorno, costituita per rogito U. Mannoni in data 17 dicembre 1958, repertorio n. 15905, registro società n. 3766 tribunale di Livorno.

Livorno, 29 novembre 1996

*Il direttore:* PASCARELLA

96A8298

DECRETO 2 dicembre 1996.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia Osefina a r.l., in Campobasso.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia Osefina a r.l., con sede in Campobasso, costituita per rogito Delli Venneri in data 3 ottobre 1983, rep. 98488, reg. soc. 1450 tribunale di Campobasso, BUSC 832/201512.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 2 dicembre 1996

*Il direttore:* D'AMICO

96A8332

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 ottobre 1996.

**Ammontare del contributo per l'anno 1997 per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di impresa, previsto dall'art. 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento;

Decreta:

La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita, per l'anno 1997, in L. 500.000.

Il contributo è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata, capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1996

*Il Ministro della difesa*
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

96A8333

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 dicembre 1996.

**Assoggettamento della S.r.l. Telejonica, in Catania, alla procedura di amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 21 ottobre 1996 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Telejonica, con sede in Catania, via Teseo, 11, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. F.lli Costanzo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, il dott. Stefano Nannerini e l'avv. Gaetano Alessi;

Visti i propri decreti in data 15 e 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Telejonica alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Ritenuto che sussistono i presupposti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Telejonica e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Telejonica, con sede in Catania, via Teseo, 11, collegata alla S.p.a. F.lli Costanzo, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, nato ad Asola (Mantova) il 5 settembre 1935, il dott. Stefano Nannerini, nato a Roma il 6 agosto 1946, l'avv. Gaetano Alessi, nato a Caltanissetta il 15 giugno 1954.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. F.lli Costanzo di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Telejonica.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1996

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BERSANI

*Il Ministro del tesoro*
CIAMPI

96A8293

DECRETO 5 dicembre 1996.

**Assoggettamento della S.r.l. S.T.A.E., in Bologna, alla procedura di amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 29 ottobre 1996 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. S.T.A.E. - Servizi tecnologici avanzati energia, in liquidazione, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi Energia ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi Energia è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1995, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Filippo Fochi Energia è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. S.T.A.E. - Servizi tecnologici avanzati energia, in liquidazione, alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.r.l. Filippo Fochi Energia;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. S.T.A.E. - Servizi tecnologici avanzati energia, in liquidazione, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi Energia, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e il dott. Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.r.l. Filippo Fochi Energia di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. S.T.A.E. - Servizi tecnologici avanzati energia, in liquidazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1996

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BERSANI

*Il Ministro del tesoro*
CIAMPI

96A8294

DECRETO 5 dicembre 1996.

**Assoggettamento della S.r.l. S.C.I.A., in Catania, alla procedura di amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 21 ottobre 1996 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l.. S.C.I.A., con sede in Catania, contrada Vaccarizzo S.P. 212, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. F.lli Costanzo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, il dott. Stefano Nannerini e l'avv. Gaetano Alessi;

Visti i propri decreti in data 15 e 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. S.C.I.A. alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Ritenuto che sussistono i presupposti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. S.C.I.A. e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. S.C.I.A., con sede in Catania, contrada Vaccarizzo S.P. 212, collegata alla S.p.a. F.lli Costanzo, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, nato ad Asola (Mantova) il 5 settembre 1935, il dott. Stefano Nannerini, nato a Roma il 6 agosto 1946, l'avv. Gaetano Alessi, nato a Caltanissetta il 15 giugno 1954.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. F.lli Costanzo di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. S.C.I.A.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1996

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BERSANI

*Il Ministro del tesoro*
CIAMPI

96A8295

DECRETO 5 dicembre 1996.

**Assoggettamento della S.r.l. San Giorgio, in Bologna, alla procedura di amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 29 ottobre 1996 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. San Giorgio, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi energia ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi energia e disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1995, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Filippo Fochi energia è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979 n. 95 e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. San Giorgio alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.r.l. Filippo Fochi energia;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l San Giorgio, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi energia, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, e il dott. Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.r.l. Filippo Fochi energia di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. San Giorgio.

Il presente decreto verrà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1996

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BERSANI

*Il Ministro del tesoro*
CIAMPI

96A8296

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 settembre 1996.

**Disposizioni aggiuntive sulle modalità di versamento dei diritti relativi alle prestazioni fornite dal Ministero della sanità, in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, disciplinate dal decreto del Ministro della sanità 20 maggio 1993.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo n. 91 del 3 marzo 1993, che attua la direttiva n. 90/219/CEE in materia di impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati;

Visto in particolare l'art. 19 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministero della sanità di fissare le tariffe e le modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per l'effettuazione delle ispezioni e controlli, per l'espletamento dell'istruttoria e per la verifica delle notifiche, nonché per il funzionamento della Commissione interministeriale di coordinamento;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministero della sanità del 20 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186, del 10 agosto 1993, concernente le tariffe e le modalità di versamento dei diritti relativi alle prestazioni fornite dal Ministero della sanità in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91;

Ritenuto di dover ulteriormente precisare alcune modalità relative al versamento dei detti diritti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il versamento dei diritti commisurati alle tariffe recate dal decreto del Ministro della sanità 20 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186, del 10 agosto 1993, relativi alle prestazioni fornite dal Ministero in applicazione degli articoli 11 e 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è effettuato a cura dei notificanti sul c/c postale n. 59299009 intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo.

2. Nel versamento è indicata la causale contenente nome e indirizzo del notificante nonché l'oggetto della notifica.

Art. 2.

1. I diritti relativi alle prestazioni di cui ai punti da 1 a 5 dell'allegato I al decreto del Ministro della sanità 20 maggio 1993 sono versati all'atto della presentazione della domanda di notifica; la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda stessa e ne costituisce condizione di ricevibilità.

Art. 3.

1. Il versamento dei diritti di cui al punto 6 dell'allegato I al decreto del Ministro della sanità del 20 maggio 1993 è richiesto dal Ministero a seguito del positivo esito dell'istruttoria della domanda di notifica. In tali casi la ricevuta dell'avvenuto pagamento è trasmessa dal richiedente al Ministero della sanità, che provvede al rilascio della certificazione di conformità.

Art. 4.

1. Per le istruttorie concernenti impianti costituiti da più sezioni i diritti sono dovuti una sola volta per le sezioni riconducibili allo stesso impianto, a condizione che le diverse sezioni:

*a)* appartengano ad uno stesso dipartimento o istituto;

*b)* siano tra loro strutturalmente e funzionalmente collegate e, in linea di massima, contigue;

*c)* ricadano sotto la responsabilità di un unico titolare.

Art. 5.

1. Per le fattispecie di cui all'art. 4 il richiedente presenta al Ministero della sanità una dichiarazione firmata dal titolare dell'impianto, riguardante tutte le sezioni allo stesso riconducibili.

2. Sono comunque esclusi dalla previsione dell'art. 4 gli impianti di dipartimenti o istituti diversi, operanti autonomamente, ancorché appartenenti alla stessa università o ente scientifico.

Art. 6.

1. Per le istruttorie riguardanti operazioni con organismi geneticamente modificati di cui al gruppo II, i diritti sono dovuti una sola volta, anche con riferimento a più notifiche, a condizione che le operazioni:

*a)* si riferiscano ad un medesimo sistema ospite/vettore e ad una sola varietà di inserti;

*b)* vengano eseguite in un medesimo impianto a cura di uno stesso responsabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1996

*Il Ministro:* BINDI

96A8327

DECRETO 25 settembre 1996.

**Disposizioni aggiuntive sulle modalità di versamento dei diritti relativi alle prestazioni fornite dal Ministero della sanità, in applicazione dell'art. 20 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, disciplinate dal decreto del Ministro della sanità 20 maggio 1993.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo n. 92 del 3 marzo 1993, che attua la direttiva n. 90/220/CEE in materia di impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati;

Visto in particolare l'art. 20 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministero della sanità di fissare le tariffe e le modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per l'effettuazione delle ispezioni e controlli, per l'espletamento dell'istruttoria e per la verifica delle notifiche, nonché per il funzionamento della Commissione interministeriale di coordinamento;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministero della sanità del 20 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1993, concernente le tariffe e le modalità di versamento dei diritti relativi alle prestazioni fornite dal Ministero della sanità in applicazione dell'art. 20 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92;

Ritenuto di dover ulteriormente precisare alcune modalità relative al versamento dei detti diritti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il versamento dei diritti commisurati alle tariffe recate dal decreto del Ministro della sanità 20 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186, del 10 agosto 1993 relativi alle prestazioni fornite dal Ministero in applicazione degli articoli 6, 7 e 12 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, è effettuato a cura dei notificanti sul c/c postale n. 59299009 intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo.

2. Nel versamento è indicata la causale contenente nome e indirizzo del notificante nonché l'oggetto della richiesta.

Art. 2.

1. I diritti relativi alle prestazioni di cui ai punti da 1 a 3 dell'allegato I al decreto del Ministro della sanità 20 maggio 1993 sono versati all'atto della presentazione della domanda di notifica; la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda stessa e ne costituisce condizione di ricevibilità.

Art. 3.

1. Il versamento dei diritti di cui al punto 4 dell'allegato I al decreto del Ministro della sanità del 20 maggio 1993 è richiesto dal Ministero a seguito del positivo esito dell'istruttoria della domanda di notifica. In

tali casi la ricevuta dell'avvenuto pagamento è trasmessa dal richiedente al Ministero della sanità, che provvede al rilascio della certificazione di conformità.

Art. 4.

1. I diritti sono dovuti una sola volta nel caso in cui, pur trattandosi di notifiche diverse, esse siano riconducibili ad un unico notificante e ad un protocollo sperimentale unificato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1996

*Il Ministro:* BINDI

96A8328

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 1996.

**Modalità per la composizione delle commissioni incaricate dell'esame e della valutazione dei titoli di servizio professionali e di cultura ai fini dei concorsi di cui all'art. 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e criteri di valutazione dei titoli stessi.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale è stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle Finanze, in attuazione della sopramenzionata legge n. 358 del 1991, ed in particolare l'art. 82 del regolamento stesso, contenente norme transitorie per la prima copertura dei posti vacanti nei profili professionali;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 1993, con il quale sono stati determinati la composizione delle commissioni esaminatrici nonché i criteri di valutazione dei titoli dei concorsi per la copertura dei posti disponibili nei profili professionali di cui al comma 3 dell'art. 10 della menzionata legge n. 358 del 1991;

Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1993, registrati alla Corte dei conti il 21 gennaio 1993, con i quali sono stati indetti i concorsi per il conferimento di posti disponibili al 21 maggio 1992 nei profili professionali delle qualifiche funzionali dell'Amministrazione finanziaria;

Visti i ricorsi al TAR del Lazio, con istanza incidentale di sospensione; con i quali la CONFEDIR - DIRSTAT nonché numerosi dipendenti del Ministero hanno, tra l'altro, impugnato i sopramenzionati decreti ministeriali 11 gennaio 1993 e 15 gennaio 1993;

Vista la decisione n. 470/96 dell'11 marzo 1996, con la quale il TAR del Lazio - Sezione II, pronunciandosi sui citati ricorsi, previamente riuniti, ha accolto il gravame prodotto dalla CONFEDIR - DIRSTAT per l'unico motivo riguardante la mancata convocazione dell'organizzazione ricorrente per l'acquisizione dell'intesa di cui al citato art. 82 e per l'effetto ha annullato, tra l'altro, il ripetuto decreto ministeriale 11 gennaio 1993 nonché, per illegittimità derivata, tutti i bandi di concorso impugnati;

Vista, in particolare, la statuizione con la quale il giudice amministrativo ha ritenuta fondata la doglianza della CONFEDIR - DIRSTAT circa la mancata ammissione della stessa alla partecipazione all'intesa, siglata in data 8 gennaio 1993, tra amministrazione e organizzazioni sindacali maggiormente reppresentative, intesa stipulata in applicazione, tra l'altro, del menzionato art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato in attuazione della legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Considerato il preminente interesse dell'amministrazione, nonché quello dell'utenza, ad un celere espletamento delle procedure in questione al fine di ovviare all'ulteriore aggravamento delle situazione di disagio già in atto a causa dell'elevato numero di uffici privi di alcune delle professionalità proprie dei profili professionali ai quali si riferiscono i posti messi a concorso;

Avuto, altresì, riguardo alle legittime aspettative del personale che ha prodotto domanda di partecipazione alle più volte citate procedure concorsuali;

Considerato che, in esecuzione del giudicato della decisione in parola, si è proceduto ad una nuova convocazione delle organizzazioni sindacali comprendendo nel novero delle stesse la CONFEDIR - DIRSTAT, al fine di sanare il vizio di procedura rilevato dal giudice amministrativo;

Vista la nuova ipotesi di accordo, il cui contenuto è identico a quello dell'intesa raggiunta l'8 gennaio 1993, sottoscritta in data 24 luglio 1996 dalle organizzazioni sindacali di categoria, relativamente all'intesa sui criteri di valutazione dei titoli che formeranno oggetto di valutazione nell'ambito dei menzionati concorsi per il conferimento di posti vacanti nei profili professionali;

Considerato che le valutazioni dei titoli già effettuate dalle commissioni esaminatrici non sono influenzate da una modifica dei criteri stessi e che, pertanto, per il principio di salvezza degli atti amministrativi, la validità delle medesime valutazioni può essere conservata;

Considerato che i bandi di concorso di cui ai decreti ministeriali 15 gennaio 1993 sono stati annullati esclusivamente per illegittimità derivata, perché attingono dai precitati decreti i criteri di scelta dei vincitori;

Considerato che l'acquisizione dell'intesa ex art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992, ora per allora, a seguito della nuova ipotesi di accordo e l'integrale conferma dei criteri di valutazione possano far venir meno tale stessa illegittimità derivata;

Decreta:

Art. 1.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per titoli di cui all'art. 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono composte in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 2.

Sono approvati, come risultano dall'allegato *A)* al presente decreto, i criteri di valutazione dei titoli che formeranno oggetto di valutazione nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1.

Art. 3.

In conseguenza della nuova ipotesi di accordo sottoscritta in data 24 luglio 1996 e della cessazione della illegittimità derivata, dichiarata dal giudice amministrativo nei confronti dei decreti ministeriali del 15 gennaio 1993, sono fatti salvi gli effetti prodotti dai bandi di concorso emanati ai sensi del citato art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, per la copertura dei posti disponibili nei profili professionali.

È fatta altresì salva la composizione delle commissioni già costituite in perfetta aderenza al precedente art. 1, nonché le attività dalle medesime svolte.

Art. 4.

Il presente decreto non costituisce riapertura dei termini ai fini della presentazione delle domande di partecipazione alle procedure in parola.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1996

*Il Ministro:* VISCO

ALLEGATO *A*

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

OGGETTO criteri di valutazione dei titoli per i concorsi riservati al personale del Ministero delle finanze, di cui all'art. 82 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Sono valutati soltanto i titoli posseduti dai concorrenti anteriormente alla data del 21 maggio 1992.

Il punteggio complessivo dei titoli è di punti 100 così ripartiti:

| | |
|---|---|
| *A)* anzianità di servizio | punti 45 |
| *B)* superamento dei corsi tenuti alla Scuola centrale tributaria o istituti pubblici | » 10 |
| *C)* possesso di titoli di studio superiori a quelli richiesti per l'appartenenza alla qualifica di provenienza | » 30 |
| *D)* svolgimento nell'ultimo decennio di mansioni proprie di profili professionali appartenenti alla qualifica funzionale superiore, per un periodo, anche non continuativo di tre anni, e purché risultante da provvedimenti formali di data non successiva al 31 dicembre 1990 | » 15 |

A) *Anzianità di servizio:* punti complessivi 45.

Il punteggio previsto per tale categoria è suddiviso nelle seguenti sotto-categorie:

| | |
|---|---|
| A1) servizio svolto nella qualifica attuale nella Amministrazione finanziaria, per anno di servizio | punti 2,00 |
| A2) servizio svolto nella carriera inferiore nella Amministrazione finanziaria, per anno di servizio | » 1,00 |
| A3) servizio svolto presso altre amministrazioni pubbliche per anno di servizio | » 0,50 |

I periodi di servizio valutabili nella presente categoria devono avere durata superiore al semestre.

B) *Corsi superati:* punti complessivi 10.

Per ogni corso:

| | |
|---|---|
| B1) di durata fino a dieci giorni | punti 0,50 |
| B2) di durata da undici a trenta giorni | » 1,50 |
| B3) di durata superiore a trenta giorni | » 2,50 |

I punteggi suddetti vengono aumentati del 50% per i corsi di formazione per docenti.

C) *Titoli di studio:* punti complessivi 30.

Il punteggio previsto per tale categoria è suddiviso nelle seguenti sottocategorie:

| | |
|---|---|
| C1) titolo superiore a quello richiesto per l'appartenenza alla qualifica di provenienza | punti 20 |
| C2) ulteriore titolo di studio | » 10 |

D) *Mansioni superiori:* punti complessivi 15.

Sono attribuiti punti 1,50 per ogni anno di svolgimento delle mansioni come individuate dall'art. 82. I periodi valutabili nella presente categoria debbono avere durata superiore al semestre.

96A8326

DECRETO 28 ottobre 1996

**Modalità per la composizione delle commissioni incaricate dell'esame e della valutazione dei titoli di servizio professionali e di cultura ai fini dei concorsi speciali, per titoli di servizio, a primo dirigente dei ruoli universitario e tecnico, di cui all'art. 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e criteri di valutazione dei titoli stessi.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale è stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, in attuazione della sopramenzionata legge n. 358 del 1991, ed in particolare l'art. 81 del regolamento stesso, contenente norme transitorie per la prima copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 1993, con il quale sono stati determinati la composizione delle commissioni esaminatrici nonché i criteri di valutazione dei titoli dei concorsi per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'art. 10 della menzionata legge n. 358 del 1991;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1993, registro n. 6 Finanze, foglio n. 61, con il quale è stato indetto un concorso speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio per il conferimento di novecentonovantanove posti, disponibili al 21 maggio 1992, di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1993, registro n. 6 Finanze, foglio n. 62, con il quale è stato indetto un concorso speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio per il conferimento di centocinquantuno posti, disponibili al 21 maggio 1992, di primo dirigente del ruolo tecnico del Ministero delle finanze,

Visti i ricorsi al TAR del Lazio, con istanza incidentale di sospensione, con i quali la CONFEDIR - DIRSTAT nonché numerosi dipendenti del Ministero hanno, tra l'altro, impugnato i sopramenzionati decreti ministeriali 11 gennaio 1993 e 19 gennaio 1993;

Vista la decisione n. 470/96 dell'11 marzo 1996, con la quale il TAR del Lazio - Sezione II, pronunciandosi sui citati ricorsi, previamente riuniti, ha accolto il gravame prodotto dalla CONFEDIR - DIRSTAT per l'unico motivo riguardante la mancata convocazione dell'organizzazione ricorrente per l'acquisizione dell'intesa di cui al citato art. 81 e per l'effetto ha annullato, tra l'altro, il ripetuto decreto ministeriale 11 gennaio 1993 nonché, per illegittimità derivata, tutti i bandi di concorso impugnati, dichiarando, altresì, improcedibili i restanti gravami;

Vista, in particolare, la statuizione con la quale il giudice amministrativo ha ritenuta fondata la doglianza della CONFEDIR - DIRSTAT circa la mancata ammissione della stessa alla partecipazione all'intesa, siglata in data 8 gennaio 1993, tra amministrazione e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, intesa stipulata in applicazione, tra l'altro, del menzionato art 81 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato in attuazione della legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto il ricorso al Consiglio di Stato, con istanza incidentale di sospensione prodotto dall'amministrazione avverso la predetta decisione n. 470/96 dell'11 marzo 1996;

Vista l'ordinanza n. 983/96 del 2 luglio 1996, con la quale il citato consesso ha respinto la menzionata istanza di sospensione,

Considerato il preminente interesse dell'amministrazione, nonché quello dell'utenza, ad un celere espletamento delle procedure in questione al fine di ovviare all'ulteriore aggravamento delle situazioni di disagio già in atto a causa dell'elevatissimo numero di uffici di livello dirigenziale privi di titolare,

Avuto, altresì, riguardo alle legittime aspettative del personale che ha prodotto domanda di partecipazione alle più volte citate procedure;

Considerato che in esecuzione della decisione in parola si è proceduto ad una nuova convocazione delle organizzazioni sindacali comprendendo nel novero delle stesse la CONFEDIR - DIRSTAT, al fine di sanare il vizio di procedura rilevato dal giudice amministrativo;

Vista la nuova ipotesi di accordo, il cui contenuto è identico a quello dell'intesa raggiunta l'8 gennaio 1993, sottoscritta in data 24 luglio 1996 dalle organizzazioni sindacali di categoria, relativamente all'intesa sui criteri di valutazione dei titoli di servizio, professionali e di cultura, oggetto di valutazione nell'ambito di concorsi speciali per il conferimento di posti nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico;

Considerato che le valutazioni dei titoli già effettuate dalle commissioni esaminatrici non sono influenzate da una modifica dei criteri stessi e che, pertanto, per il principio di salvezza degli atti amministrativi, la validità delle medesime valutazioni può essere conservata;

Considerato che i bandi di concorso di cui ai decreti ministeriali 19 gennaio 1993 sono stati annullati

esclusivamente per illegittimità derivata, perché attingono dal precedente decreto ministeriale 11 gennaio 1993 i criteri di scelta dei vincitori;

Considerato che l'acquisizione dell'intesa ex art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992, ora per allora, a seguito della nuova ipotesi di accordo e l'integrale conferma dei criteri di valutazione possano far venir meno tale stessa illegittimità derivata;

Decreta:

Art. 1.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi speciali, per titoli di servizio, per il conferimento della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico, di cui all'art. 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, si compongono di un dirigente generale di livello C del Ministero delle finanze, con funzioni di presidente e di due dirigenti dello stesso Ministero.

Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato del predetto Ministero rivestente un profilo professionale di qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Art. 2.

Sono approvati, come risultano dall'allegato *A* al presente decreto, i criteri di valutazione dei titoli di servizio professionali e di cultura oggetto di valutazione nell'ambito dei concorsi speciali di cui all'art. 1.

Art. 3.

In conseguenza della nuova ipotesi di accordo sottoscritta in data 24 luglio 1996 e della cessazione della illegittimità derivata, dichiarata dal giudice amministrativo nei confronti dei decreti ministeriali del 19 gennaio 1993, sono fatti salvi gli effetti prodotti dai bandi di concorso di cui ai citati decreti ministeriali 19 gennaio 1993, concernenti i concorsi speciali, per titoli di servizio concernenti i concorsi speciali, per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrati da un colloquio per il conferimento, rispettivamente, di novecentonovantanove posti di dirigente amministrativo e centocinquantuno posti di dirigente tecnico.

È fatta altresì salva la composizione delle commissioni già costituite in perfetta aderenza al precedente art. 1, nonché le attività dalle medesime svolte.

Art. 4.

Il presente decreto non costituisce riapertura dei termini ai fini della presentazione delle domande di partecipazione alle procedure in parola.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1996

*Il Ministro:* VISCO

ALLEGATO *A*

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

OGGETTO. criteri di valutazione dei titoli di servizio, professionali e culturali per il concorso a primo dirigente di cui all'art. 81 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Sono valutati soltanto i titoli posseduti dai concorrenti anteriormente alla data del 21 maggio 1992.

Il punteggio complessivo dei titoli è di punti 60 così ripartiti:

*A)* titoli di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . punti 40

*B)* titoli attinenti alla formazione al perfezionamento professionale ed alla cultura . . . . . . . . . . . » 20

A) *Titoli di servizio:* punti complessivi 40.

Il punteggio previsto per tale categoria è suddiviso nelle seguenti sotto-categorie:

A1) rapporti informativi e giudizi complessivi nel quinquennio precedente da valutare: (punteggio massimo 20).

Quinquennio 1987-1991:

punti 105 4,00;
punti 104 3,95;
punti 103 3,90;
punti 102 3,85;
punti 101 3,80;
punti 100 3,75;
punti 99 3,65;
punti 98 3,55;
punti 97 3,45;
punti 96 3,35;
punti 95 3,25;
punti 94 3,15;
punti 93 3,05;
punti 92 2,95;
punti 91 2,85;
punti 90 2,75.

A2) Anzianità di servizio: (punteggio massimo 7,50).

Per ogni anno o frazione superiore al semestre di servizio effettivamente prestato in carriera direttiva:

*a)* per ogni anno di servizio in qualifiche ad esaurimento o in IX qualifica funzionale, punti 0,50;

*b)* per ogni anno di servizio in altre qualifiche della carriera direttiva o in profili della VIII qualifica funzionale nonché della VII qualifica funzionale di area direttiva, punti 0,45;

*c)* per ogni anno di servizio in carriere diverse dalla direttiva od in altre pubbliche amministrazioni, punti 0,15.

A3) Esercizio di funzioni proprie della qualifica dirigenziale: (punteggio massimo 7).

Esercizio di funzioni proprie della qualifica dirigenziale conferite ai sensi dell'art. 17 della legge n. 146/1980, ovvero ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, con preventivo provvedimento formale emanato dall'organo competente dell'amministrazione di appartenenza e di durata non inferiore al semestre.

Per l'esercizio delle funzioni di cui sopra sono attribuiti, per ogni anno, punti 1,50.

A4) Incarichi e servizi speciali: (punteggio massimo 5,50).

A4.1) Esercizio di funzioni di direzione non rientranti nell'area dirigenziale di cui alla lettera A3) (capo ufficio, reggente d'ufficio, capo reparto, capo sezione): fino ad un massimo di punti 5,50.

Tali funzioni sono valutate nella misura seguente:

capo ufficio o reggente di ufficio a livello non dirigenziale o capo reparto di ufficio a livello dirigenziale (ad anno): punti 0,60;

capo reparto e capo sezione di ufficio di livello non dirigenziale (ad anno): punti 0,40.

A4.2) Funzioni di direzione dei seguenti uffici: (fino ad un massimo di punti 4):

segreterie del Ministro e dei Sottosegretari;

segreterie o uffici dei direttori generali, del direttore del servizio centrale della riscossione e dei direttore del S.E.C.I.T. (ad anno): punti 0,50.

A4.3) Esercizio delle seguenti funzioni: (punteggio massimo 5,50).

Incarico conferito con decreto ministeriale di funzioni ispettive presso l'Amministrazione centrale e gli ispettorati compartimentali nei confronti degli uffici delle amministrazioni pubbliche (ad anno): punti 0,50.

Le funzioni per gli incarichi compresi nelle sottocategorie 4.1), A4.2), A4.3) devono risultare da preventivo provvedimento formale di attribuzione e avere durata, anche discontinua, non inferiore al semestre.

A4.4) Partecipazione, quale presidente, membro effettivo, segretario, nonché supplente a consigli, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali costituiti nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, con provvedimento formale della stessa o, al di fuori dell'Amministrazione delle finanze, ma con un provvedimento di una amministrazione pubblica nazionale ovvero internazionale: fino ad un massimo di punti 4,00.

Il punteggio, entro il limite prefissato, è attribuito nel modo seguente, per ogni trenta giorni di durata dell'incarico:

| | |
|---|---|
| presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | punti 0,05 |
| componente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 0,04 |
| segretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 0,03 |

Il punteggio di cui sopra viene raddoppiato nei casi in cui trattisi di organi collegiali dell'Amministrazione delle finanze che siano previsti da disposizioni di legge o di regolamento.

Per l'attività di supplente e di aggiunto, il candidato deve fornire la documentazione di effettivo svolgimento dell'incarico: in mancanza di tale documentazione il titolo non è ammesso a valutazione. Si precisa che gli incarichi di supplente e di aggiunto sono, comunque, valutati con la metà del punteggio previsto per il titolare.

A4.5) Incarichi di docenza in corsi di formazione o di aggiornamento tenuti da una amministrazione statale, sinò ad un massimo di punti 2.

Vengono valutate le docenze nei corsi riservati ad impiegati delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva nonché agli ufficiali, sottufficiali e militari della Guardia di finanza:

punti 0,16, per ciascun corso di docenza con la partecipazione di impiegati della carriera direttiva o di ufficiali della Guardia di finanza;

punti 0,10, per ciascun corso di docenza con la partecipazione di impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva nonché di sottufficiali e militari della Guardia di finanza.

Si precisa che i punteggi suddetti sono ridotti della metà, nel caso in cui le ore di docenza sono inferiori a cinque nonché nel caso in cui dalla documentazione prodotta dal candidato non risultino indicate le ore di docenza.

A4.6) Partecipazione, quale presidente o membro o segretario, a commissioni o sottocommissioni di concorso nonché a commissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio di professioni inerenti all'attività tributaria: sino ad un massimo di 1.

Vengono attribuiti, entro il limite massimo prefissato, i seguenti punteggi:

| | | |
|---|---|---|
| presidente . . . | punti 0,30 | Per ciascun concorso della carriera direttiva e per ciascuna abilitazione per l'ammissione alla quale sia richiesto il diploma di laurea; |
| membro . . . . | » 0,25 | |
| segretario . . . | » 0,20 | |
| presidente . . . | punti 0,25 | Per ciascun concorso della carriera di concetto e per ciascuna abilitazione per l'ammissione alla quale sia richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado; |
| membro . . . . | » 0,20 | |
| segretario . . . | » 0,15 | |
| presidente . . . | punti 0,20 | Per ciascun concorso della carriera esecutiva, ausiliaria e per operai nonché per ciascuna abilitazione per l'ammissione alla quale sia richiesto un diploma di istruzione secondaria di primo grado; |
| membro . . . . | » 0,15 | |
| segretario . . . | » 0,10 | |

Gli incarichi di supplente o aggiunto sono valutati con la metà del punteggio previsto, solo ove sussista l'effettività di testazione, documentata dal candidato.

B) *Titoli attinenti alla formazione, al perfezionamento professionale ed alla cultura del candidato* (punteggio massimo punti 20).

Il punteggio previsto per tale categoria è suddiviso nelle seguenti sotto-categorie:

B1) Frequenza di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fino ad un massimo di punti 1,50.

B2) Altri titoli professionali e culturali, fino ad un massimo di punti 3.

B3) Idoneità a concorsi per esami a primo dirigente e superamento di concorsi nella carriera direttiva o di concetto speciale dell'Amministrazione finanziaria, per esami, fino ad un massimo di punti 6.

B4) Laurea o titolo universitario equipollente per ciascun anno di durata del corso legale punti 1,50, fino ad un massimo di punti 7,50.

B5) Corsi di specializzazione post laurea di durata biennale presso università statali o equiparate, in materie tributaria, amministrativa, informatica o comunque attinenti ai compiti istituzionali del ruolo per il quale si concorre, punti 2.

Per quanto concerne la sotto-categoria *sub* B1) vengono presi in considerazione i corsi di formazione e perfezionamento per impiegati della carriera direttiva tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalla Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni» con l'attribuzione, per ciascun corso conclusosi con la valutazione o giudizio equivalente, del seguente punteggio:

| | |
|---|---|
| 30 e lode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | punti 0,30 |
| 30/30 ovvero ottimo o spiccato . . . . . . . . . | » 0,25 |
| da 28 a 29/30 ovvero notevole . . . . . . . . . | » 0,20 |
| da 25 a 27/30 ovvero buono. . . . . . . . . . | » 0,15 |

Per quanto riguarda gli altri titoli attinenti alla specializzazione ed al perfezionamento professionale e culturale del candidato di cui alla sotto-categoria *sub* B2), vengono valutati, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato, i seguenti titoli:

1) l'incarico di professore universitario o equiparato in discipline attinenti ai servizi di istituto: per ogni anno punti 0,70, fino ad un massimo di punti 1,40;

2) abilitazione alla libera docenza nell'ambito delle suddette discipline, punti 1,00;

3) incarico di assistente universitario ordinario, straordinario o volontario o dottorato di ricerca, sempre nelle concesse discipline: per ogni anno punti 0,20, fino ad un massimo di punti 0,60;

4) idoneità all'esercizio della professione di procuratore legale, di commercialista, conseguita per esami di Stato, punti 1,40;

5) idoneità all'esercizio della professione di ingegnere o di avvocato conseguita mediante esame di Stato, punti 1,60;

6) abilitazione all'insegnamento di materie attinenti ai servizi di istituto negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, punti 0,70;

7) incarico di docenza negli istituti superiori statali, per le discipline attinenti ai servizi di istituto: per ogni anno, punti 0,10, fino ad un massimo di punti 0,40;

8) corsi di aggiornamento e specializzazione professionali diversi da quelli menzionati nella categoria *sub* B1) tenuti, con superamento del relativo esame finale, presso università, istituti superiori o scuole ad esse equiparati.

Ai corsi in parola vengono attribuiti i seguenti punteggi:

| | |
|---|---|
| 30 e lode | punti 0,25 |
| 30/30 | » 0,15 |
| da 28 a 29/30 | » 0,10 |
| da 25 a 27/30 | » 0,05 |

Per quanto concerne la sottocategoria *sub* B3) i titoli sono valutati nel modo seguente:

1) carriera dirigenziale (per ogni idoneità), punti 4,00;

2) carriera direttiva o di concetto speciale (per ogni concorso superato), punti 2,00.

96A8325

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 19 novembre 1996.

**Rettifica al decreto rettorale 23 settembre 1996 recante modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990 contenente la nuova tabella XXII relativa al corso di laurea in matematica;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 13 giugno 1996;

Visto il proprio decreto rettorale del 23 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996, relativo all'art. 179 dello statuto di questo Ateneo e concernente il corso di laurea in matematica;

Constatato un errore materiale nella composizione del testo del decreto rettorale del 23 settembre 1996 pubblicato (in *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996) in modo non rispondente a quanto deliberato dagli organi accademici dell'Ateneo ed approvato dal Consiglio universitario nazionale nella già citata seduta del 13 giugno 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il testo del decreto rettorale del 23 settembre 1996, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996, è soppresso e sostituito con quello di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

L'art. 179 dello statuto relativo al corso di laurea in matematica è soppresso e sostituito con il seguente nuovo articolo:

Art. 179 *(Corso di laurea in matematica)*. — Il corso di laurea in matematica è di quattro anni, articolati in un biennio propedeutico - a carattere formativo di base - ed in successivi tre indirizzi - didattico, applicativo e generale - di durata biennale e di contenuti più specifici.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corso di laurea e di diploma saranno determinati, anno per anno, dal consiglio del corso di laurea, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il corso degli studi prevede quindici annualità e più precisamente il primo biennio comprende otto corsi annuali, quattro al primo anno e quattro al secondo anno; mentre i bienni d'indirizzo comprendono quattordici moduli ridotti, otto al terzo anno e sei al quarto anno. Per il primo biennio sono insegnamenti fondamentali annuali abbligatori comuni a tutti gli indirizzi:

*Primo Anno:*

1) Algebra;

2) Analisi matematica I;

3) Geometria I;

4) Fisica generale I.

*Secondo Anno:*

1) Analisi matematica II;

2) Geometria II;

3) Meccanica razionale;

4) Fisica generale II.

I predetti insegnamenti sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante e per ciascuno degli insegnamenti è previsto un esame finale.

Gli insegnamenti di «Analisi matematica», «Geometria» e «Fisica generale» constano di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo. Gli insegnamenti di analisi matematica I e geometria I sono propedeutici a quello di meccanica razionale.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del primo biennio.

Lo studente è tenuto a dimostrare, entro il primo biennio e con modalità che saranno definite dal consiglio del corso di laurea, la conoscenza della lingua inglese.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studi che indichi l'indirizzo e gli insegnamenti scelti L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolate dalla normativa vigente.

BIENNIO DI INDIRIZZO

Gli insegnamenti del biennio d'indirizzo sono divisi in due moduli ridotti di eguale durata, pari alla metà di quelli di un corso annuale. Tale divisione viene elaborata anno per anno dal consiglio del corso di laurea in matematica e resa pubblica.

Per ogni modulo ridotto sarà previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento.

Lo svolgimento di due moduli ridotti dello stesso insegnamento potrà essere affidato a due diversi docenti secondo le norme dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Il titolare di un insegnamento dovrà comunque svolgere in ogni anno accademico un insegnamento annuale ovvero due moduli ridotti, secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 92 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Nell'ambito della programmazione didattica, prevista dalle norme vigenti, il consiglio di corso di laurea in matematica ed il consiglio della facoltà di scienze cureranno che ogni modulo ridotto abbia un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

I programmi dei moduli ridotti saranno oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o corsi di laurea.

INDIRIZZO GENERALE

*Sono obbligatori:*

*A)* Due moduli ridotti (un'annualità) di ciascuno dei seguenti insegnamenti:

1) Istituzioni di analisi superiore;

2) Istituzioni di fisica matematica,

3) Istituzioni di geometria superiore.

*B)* Un modulo ridotto del settore scientifico-disciplinare K05B.

*C)* L'equivalente di quattro moduli ridotti, di cui almeno due costituenti una stessa annualità da scegliere in uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

A01B - Algebra;

A01C - Geometria;

A02A - Analisi matematica;

A03X - Fisica matematica.

(Vedasi tabella *A* dove, in alcuni settori scientifico-disciplinari, sono state cassate — rispetto alla tabella ex legge 19 novembre 1990, n. 341 — alcune discipline perché ritenute non caratterizzanti la laurea in matematica).

I restanti tre moduli devono essere scelti tra gli insegnamenti attivati ed elencati nella tabella *A*:

INDIRIZZO DIDATTICO

*Sono obbligatori:*

*A)* Un modulo ridotto di ciascuno dei seguenti insegnamenti:

1) Istituzioni di analisi superiore;

2) Istituzioni di fisica matematica;

3) Istituzioni di geometria superiore;

4) Analisi numerica;

5) Calcolo delle probabilità;

6) Matematiche elementari da un punto di vista superiore;

7) Fondamenti dell'informatica.

*B)* Quattro moduli ridotti da scegliere nel settore A01D, di cui almeno due costituenti una annualità di matematiche complementari I o matematiche complementari II.

I restanti tre moduli ridotti devono essere scelti tra gli insegnamenti attivati ed elencati nella tabella.

INDIRIZZO APPLICATIVO

*Sono obbligatori:*

*A)* Un modulo ridotto di ciascuno dei seguenti insegnamenti:

1) Istituzioni di analisi superiore;

2) Istituzioni di geometria superiore.

*B)* Due moduli ridotti (un'annualità) di ciascuno dei seguenti insegnamenti:

1) Analisi numerica;

2) Istituzioni di fisica matematica;

3) Fondamenti dell'informatica;

4) una materia del settore scientifico-disciplinare A02B, A04A o A04B o K05B o K05C (vedasi tabella *A*).

I restanti quattro moduli devono essere scelti tra gli insegnamenti attivati ed elencati nella tab. *A*.

Il consiglio del corso di laurea potrà disporre che alcuni insegnamenti del secondo biennio siano accompagnati da esercitazioni che ne costituiscano parte integrante.

L'esame di laurea comprenderà, secondo modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea, la discussione di una dissertazione scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

Il consiglio del corso di laurea può approvare piani di studio individuali in deroga all'ordinamento previsto dal presente Statuto; in questo caso le delibere di approvazione indicheranno l'indirizzo cui fa riferimento il piano di studi.

TABELLA *A*

Elenco degli insegnamenti tra cui, se attivati, dovranno essere scelti i moduli ridotti.

A01A - Logica matematica:

istituzioni di logica matematica;

logica matematica;

teoria degli insiemi,

teoria dei modelli;

teoria della ricorsività.

A01 - Algebra:

algebra;

algebra superiore;

algebra commutativa;

algebra computazionale;

algebra con elementi di geometria;

algebra lineare;

istituzioni di algebra superiore;

teoria algebrica dei numeri;

teoria dei gruppi.

A01C - Geometria:

geometria;

geometria algebrica;

geometria combinatoria;

geometria descrittiva;

geometria differenziale;

geometria e algebra;

geometria superiore;

istituzioni di geometria superiore;

matematica discreta;

spazi analitici;

topologia;

topologia algebrica;

topologia differenziale.

A01D - Matematiche complementari:

didattica della matematica;

fondamenti della matematica;

matematiche complementari I;

matematiche complementari II;

matematiche elementari da un punto di vista superiore;

storia delle matematiche;

storia dell'insegnamento della matematica.

A02A - Analisi matematica:

analisi armonica;

analisi convessa;

analisi funzionale;

analisi matematica;

analisi non lineare;

analisi superiore;

biomatematica;

calcolo delle variazioni;

equazioni differenziali;

istituzioni di analisi superiore;

metodi matematici e statistici;

metodi matematici per l'ingegneria;

teoria dei numeri;

teoria delle funzioni;

teoria matematica dei controlli.

A02B - Probabilità e statistica matematica:

biomatematica;

calcolo delle probabilità;

filtraggio e controllo stocastico;

metodi matematici e statistici;

metodi probabilistici statistici e processi stocastici;

processi stocastici;

statistica matematica;

teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
teoria delle decisioni;

A03X - Fisica matematica:
biomatematica;
equazioni differenziali della fisica matematica;
fisica matematica,
istituzioni di fisica matematica;
meccanica analitica;
meccanica del continuo,
meccanica razionale,
meccanica razionale con elementi di meccanica statistica;
meccanica superiore;
metodi e modelli matematici per le applicazioni;
metodi geometrici della fisica matematica;
metodi matematici e statistici;
metodi matematici per l'ingegneria,
propagazione ondosa;
sistemi dinamici;
stabilità e controlli;
teorie relativistiche.

A04A - Analisi numerica:
analisi numerica;
biomatematica;
calcolo numerico;
calcolo parallelo;
calcolo numerico e programmazione;
laboratorio di programmazione e calcolo;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi matematici e statistici;
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ingegneria;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

K05B - Informatica:
algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaborati;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica tecnica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio d'informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione,
sistemi operativi.

K05C - Cibernetica
apprendimento automatico,
cibernetica,
crittografia;
elaborazione di immagini;
laboratorio di cibernetica;
metodi per il ragionamento automatico,
metodi per la rappresentazione della conoscenza,
modelli dei sistemi percettivi;
reti neurali;
teoria dell'informazione.

A04B - Ricerca operativa.
grafi e reti di flusso;
metodi e modelli per il supporto alle decisioni,
metodi e modelli per la logistica;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione,
metodi e modelli per la pianificazione economica,
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione,
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 19 novembre 1996

*Il rettore* CUZZOCREA

96A8245

## UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 4 dicembre 1996

**Approvazione dello statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato di cui al precitato art 16 della legge n. 168/1989,

Vista la delibera del 27 giugno 1996 con la quale il senato accademico integrato, acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, in data 27 giugno 1996, ha approvato lo statuto dell'Università degli studi del Molise;

Vista la rettorale prot. n. 10773 dell'8 luglio 1996 con la quale il medesimo statuto è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto parere di legittimità e di merito;

Vista la nota ministeriale prot. n. 1507 del 27 novembre 1965 con la quale è stato chiesto il riesame dello statuto in parola;

Vista la delibera del 4 dicembre 1996 con la quale il senato accademico integrato ha proceduto al predetto riesame, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che sia definitivamente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto;

Decreta:

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi del Molise, il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 4 dicembre 1996

*Il rettore:* CANNATA

---

## *STATUTO*

## TITOLO I
## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.
*Finalità istituzionali e natura giuridica*

1. L'Università degli studi del Molise — nel seguito denominata Università o Ateneo — sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane ed estere.

2. L'Università, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

3. L'Università ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato e agisce, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, per il perseguimento delle proprie finalità scientifiche e didattiche.

### Art. 2.
*Ricerca scientifica*

1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la collaborazione degli organi dell'Università con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca italiani ed esteri.

2. L'Università garantisce l'autonomia individuale e di gruppo nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca e ne promuove lo sviluppo favorendo l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle attrezzature.

3. L'Università verifica la corretta gestione e la produttività delle risorse destinate alla ricerca.

4. L'Università stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con enti pubblici o privati.

5. L'Università può svolgere attività di consulenza e di servizio per terzi, in conformità alle norme stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

### Art. 3.
*Attività didattiche e formative*

1. L'Università organizza e coordina, nelle forme stabilite dal regolamento didattico di Ateneo, le attività necessarie al conseguimento dei livelli di istruzione universitaria previsti dall'ordinamento universitario nazionale.

2. L'Università promuove la preparazione culturale e scientifica degli studenti mediante l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue al titolo di studio che intendono conseguire.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati, i docenti esercitano tutte le attività inerenti alla didattica in conformità alle modalità organizzative stabilite dai regolamenti di Ateneo.

4. L'Università, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, può stipulare contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale, anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti, nei casi e nei limiti previsti dal regolamento didattico di Ateneo.

5. L'Università promuove e stipula accordi con istituzioni nazionali ed internazionali e con enti pubblici e privati per offrire agli studenti più ampie possibilità di formazione.

6. L'Università promuove e organizza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi didattici integrativi, corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di istruzione permanente e ricorrente.

### Art. 4.
*Diritto allo studio*

1. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa sul diritto allo studio.

2. L'Università organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Organizza, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi *post lauream*.

3. L'Università favorisce le attività formative autogestite degli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.

4. L'Università, nei limiti delle risorse disponibili, anche in collaborazione con gli studenti e con il personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, predispone strumenti per il sostegno allo studio degli studenti portatori di handicap.

5. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente Statuto.

Art. 5.

*Attività sportive universitarie*

La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, ad enti sportivi universitari, legalmente riconosciuti, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dell'attività sportiva universitaria e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale o internazionale.

Il Comitato per lo sport universitario è composto:

*a)* dal rettore dell'Università, o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;

*b)* da due membri designati dagli enti sportivi universitari di cui al primo comma;

*c)* da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni;

*d)* dal direttore amministrativo dell'Università o suo delegato, anche in qualità di segretario.

Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati con apposite disposizioni legislative, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università e/o da altri enti.

L'utilizzazione degli impianti sportivi universitari può essere estesa, previa opportuna convenzione, al personale dell'Università.

Art. 6.

*Partecipazione*

1. I docenti, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.

2. I docenti, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti hanno nell'Università pari dignità e partecipano alla vita universitaria nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto e dalla vigente disciplina sull'ordinamento universitario.

Art. 7.

*Diritto all'informazione*

1. L'Università riconosce e garantisce il diritto all'informazione quale condizione essenziale per assicurare la partecipazione di tutte le componenti alla vita dell'Ateneo, e impronta la propria attività al principio della trasparenza e della pubblicità, salvo i limiti imposti dalla legge.

2. La pubblicazione degli atti amministrativi e l'accesso ai documenti sono disciplinati da apposito regolamento in attuazione della normativa vigente.

Art. 8.

*Rapporti con il territorio*

1. L'Università al fine di armonizzare il perseguimento delle proprie finalità istituzionali con le esigenze del territorio, promuove opportune forme di interazione con i soggetti pubblici e privati.

Art. 9.

*Rapporti con l'esterno*

1. L'Università, in conformità ai principi generali sanciti dal presente statuto, promuove lo sviluppo delle relazioni con altre Università, istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali.

2. L'Università partecipa ad iniziative e programmi di ricerca e di formazione universitaria e professionale in collaborazione con enti pubblici e privati mediante la stipula di contratti e convenzioni.

3. Essa favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con l'Unione europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 10.

*Fonti normative*

1. Il presente statuto, adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge n. 168/1989, disciplina l'ordinamento autonomo dell'Università degli studi del Molise in attuazione dell'art. 33 della Costituzione e in conformità alle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento universitario.

2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma, rimangono applicabili le norme legislative in vigore che non formano specifico oggetto dello statuto o di regolamenti ivi previsti.

3. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 11.

*Autonomia regolamentare*

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge ed ogni altro regolamento necessario all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari.

2. I regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo disciplinata dall'art. 6 della legge n. 168/1989 sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione salvo che non sia diversamente stabilito.

### Art. 12.

*Regolamento generale di Ateneo*

Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le norme relative all'organizzazione generale dell'Università.

In particolare, il regolamento generale di Ateneo determina:

*a)* le modalità per l'elezione degli organi di ogni ordine e grado, nonché quelle relative all'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;

*b)* le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;

*c)* le norme che definiscono i requisiti e le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie;

*d)* i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizi, possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;

*e)* le modalità di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione centrale e periferica in conformità a quanto previsto nel presente statuto.

2. In prima applicazione del presente statuto il regolamento generale di Ateneo è deliberato dal senato accademico, nella composizione integrata di cui all'art. 16, della legge n. 168/89, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà e di dipartimento, nonché il consiglio degli studenti per quanto di competenza.

3. Le modifiche al predetto regolamento sono deliberate dal senato accademico nella composizione integrata di cui all'art. 22, comma 2, del presente statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il consiglio di amministrazione.

### Art. 13.

*Regolamento didattico di Ateneo*

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli di studio.

2. Esso stabilisce, altresì, i criteri e le modalità organizzative delle attività di formazione, dei servizi didattici integrativi e dei servizi di tutorato.

3. In prima applicazione del presente statuto il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal senato accademico, nella composizione integrata di cui all'art. 16, della legge n. 168/89, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il consiglio degli studenti.

4. Le modifiche al predetto regolamento sono deliberate dal senato accademico nella composizione integrata di cui all'art. 22, comma 2, del presente statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei consigli di facoltà.

### Art. 14.

*Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità*

1. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione e le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.

2. Il regolamento e deliberato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti sentito il senato accademico, i consigli di facoltà e di dipartimento.

### Art. 15.

*Regolamento del consiglio degli studenti*

1. Il regolamento del consiglio degli studenti detta le norme relative al funzionamento del consiglio degli studenti di cui all'art. 31 del presente statuto.

2. Il regolamento è deliberato dal consiglio degli studenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte del senato accademico.

### Art. 16.

*Regolamento del consiglio del personale tecnico-amministrativo*

1. Il regolamento del consiglio del personale tecnico-amministrativo detta le norme relative al funzionamento del consiglio del personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 52 del presente statuto.

2. Il regolamento è deliberato dal consiglio del personale tecnico-amministrativo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è sottoposto al controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta di riesame, da parte del consiglio di amministrazione.

### Art. 17.

*Altri regolamenti*

1. I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi, disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse, e in conformità alle norme stabilite dal regolamento generale di Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.

2. Essi sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dai rispettivi consigli e sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta di riesame da parte del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo e contabile.

3. Il regolamento di Ateneo sul procedimento amministrativo e quello sull'accesso ai documenti amministrativi è deliberato dal consiglio di amministrazione.

Art. 18

*Bollettino ufficiale di Ateneo*

Gli atti e provvedimenti amministrativi di interesse generale sono pubblicati nel Bollettino ufficiale di Ateneo.

TITOLO II

## ORGANI DI ATENEO

*Capo I*

ORGANI DI GOVERNO

Art. 19.

*Rettore - Funzioni*

1. Il rettore, per quanto di competenza, promuove ed attua le strategie di sviluppo dell'Ateneo.

2. In particolare, il rettore:

*a)* rappresenta l'Università;

*b)* garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dell'Università;

*c)* emana lo statuto, gli atti di modifica dello stesso ed i regolamenti che disciplinano l'organizzazione e la gestione dell'Ateneo;

*d)* convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione;

*e)* coordina le attività e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

*f)* in caso di necessità e di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del competente organo nella prima riunione immediatamente successiva;

*g)* stipula convenzioni e contratti connessi con le attività di indirizzo e di programmazione o, in ogni modo, con le attività di ricerca e di didattica, salvi quelli di competenza di specifici organi e soggetti;

*h)* provvede alla presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredandoli con apposita relazione;

*i)* predispone la relazione annuale sullo stato della didattica e della ricerca nell'Ateneo;

*l)* indice ogni due anni, per discutere della situazione e delle linee di sviluppo dell'Università, un apposita conferenza di Ateneo;

*m)* relaziona periodicamente al Ministro dell'Università sul funzionamento dell'Ateneo;

*n)* vigila sull'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e dà esecuzione agli atti di indirizzo e coordinamento adottati dal Ministero competente per l'Università;

*o)* ha l'alta vigilanza sulle strutture dell'Università;

*p)* esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti e dalla vigente normativa sull'ordinamento universitario.

3. Il rettore può nominare prorettori due professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Di questi, il primo - prorettore vicario - sostituirà il rettore in caso di assenza o di impedimento, il secondo avrà delega per la vigilanza sui servizi amministrativi e contabili. Il rettore può delegare, altresì, la trattazione istruttoria di specifiche materie a professori di ruolo e a ricercatori dell'Università del Molise.

Art. 20.

*Rettore - Elezione*

1. Il rettore è eletto tra i professori di prima fascia in ruolo e fuori ruolo a tempo pieno o che si impegnino ad optare per questo regime in caso di elezione. Il rettore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve avere luogo entro novanta giorni. In tal caso il rettore, oltre allo scorcio dell'anno accademico nel corso del quale viene eletto, permane in carica per il triennio successivo, conservando, in ogni modo, il diritto ad essere eleggibile per un ulteriore triennio.

La carica di rettore è incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo.

2. L'elettorato attivo spetta:

*a)* ai professori di ruolo e fuori ruolo;

*b)* ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà e nel consiglio di amministrazione;

*c)* ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di amministrazione;

*d)* ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione

Art. 21.

*Senato accademico - Funzioni*

1. Il senato accademico è l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

2. In particolare, il senato accademico:

*a)* concorre con il rettore a garantire il rispetto dei principi di autonomia e libertà di insegnamento e di ricerca;

*b)* predispone i programmi triennali di sviluppo dell'Università,

*c)* individua i criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;

*d)* individua i criteri per la distribuzione del personale docente, dei ricercatori e del personale tecnico tra le strutture didattiche e scientifiche;

*e)* individua i criteri di ripartizione dei fondi di ricerca tra le varie aree scientifiche;

*f)* individua i criteri di ripartizione dei fondi per la gestione ordinaria dei dipartimenti e dei centri;

*g)* formula indirizzi per la predisposizione del bilancio preventivo ed esprime pareri sul conto consuntivo;

*h)* promuove le forme di attuazione del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Università;

*i)* svolge attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnica a livello locale, nazionale e internazionale;

*l)* approva i regolamenti relativi alle attività didattiche e scientifiche, inclusi quelli elettorali e quelli previsti dalla normativa vigente;

*m)* approva il calendario accademico;

*n)* delibera, nella sua composizione integrata, sulle modifiche del presente statuto;

*o)* delibera sulla costituzione di nuovi dipartimenti e centri interdipartimentali di ricerca o di servizio, di centri di ricerca, di centri di servizi e di centri di ricerca e servizi;

*p)* esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 22.

*Senato accademico - Composizione*

Il senato accademico è composto da:

*a)* il rettore;

*b)* il prorettore vicario;

*c)* i presidi di facoltà;

*d)* un rappresentante dei direttori dei dipartimenti per ogni facoltà;

*e)* il direttore amministrativo, con voto consultivo;

Limitatamente alle modifiche del presente statuto e a quelle di cui agli articoli 12 e 13 del presente statuto, la composizione del senato accademico è integrata con:

*f)* due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori per ciascuno dei gruppi delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'Università del Molise indicati nel regolamento didattico di Ateneo;

*g)* una rappresentanza di studenti, in ragione di due per ogni facoltà; questa rappresentanza dovrà in ogni modo non essere inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti il senato accademico;

*h)* tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

I componenti eletti durano in carica un triennio accademico.

Art. 23.

*Senato accademico - Funzionamento*

1. I membri elettivi del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

Il senato accademico è convocato dal rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando il rettore lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei membri del senato stesso. La seduta è valida se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il senato delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ove non sia diversamente previsto.

3. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore amministrativo, che potrà avvalersi di idonei collaboratori.

Art. 24.

*Consiglio di amministrazione - Funzioni*

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione, indirizzo e controllo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale dell'Ateneo.

2. In particolare, il consiglio di amministrazione:

*a)* approva, tenuto conto degli indirizzi formulati al riguardo dal senato accademico, il bilancio di previsione;

*b)* approva il conto consuntivo, sentito il senato accademico;

*c)* vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;

*d)* approva i contratti e le convenzioni, ove tale competenza non sia attribuita ad altre strutture;

*e)* determina la dotazione organica del personale e le modificazioni della stessa. Limitatamente al personale docente ed al personale tecnico-amministrativo dell'area tecnico-scientifica. Tale determinazione è operata su conforme parere del senato accademico;

*f)* delibera sulla ripartizione di risorse materiali, finanziarie e di personale in base ai criteri individuati dal senato accademico;

*g)* approva la pianta organica di Ateneo relativamente al personale tecnico-amministrativo con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente;

*h)* approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e tutti gli altri regolamenti di propria competenza;

*i)* attribuisce l'incarico di direttore amministrativo, su proposta del rettore;

*l)* esercita ogni altra funzione di gestione amministrativa e finanziaria escluse quelle attribuite al direttore amministrativo ed ai dirigenti;

*m)* esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 25.

*Consiglio di amministrazione - Composizione*

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

*a)* il rettore;

*b)* il pro-rettore vicario;

*c)* il pro-rettore, con voto consultivo;

*d)* il direttore amministrativo;

*e)* quattro rappresentanti dei professori di prima fascia;

*f)* quattro rappresentanti dei professori di seconda fascia;

*g)* tre rappresentanti dei ricercatori;

*h)* tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

*i)* un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% del numero complessivo dei componenti il consiglio di amministrazione;

*l)* il presidente della regione Molise o suo delegato;

*m)* il presidente della provincia di Campobasso o suo delegato;

*n)* il presidente della provincia di Isernia o suo delegato;

*o)* il sindaco di Campobasso o suo delegato;

*p)* il sindaco di Isernia o suo delegato;

*q)* il presidente dell'Unione regionale delle camere di commercio o suo delegato;

*r)* un membro designato dal C.N.E.L.;

*s)* un membro designato dal Ministero competente per l'Università;

*t)* un membro designato dal CNR;

*u)* il direttore regionale delle entrate o suo delegato;

*v)* subordinatamente all'accettazione da parte del consiglio e per il periodo di durata in carica del consiglio stesso, un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato - fino ad un massimo di tre - che concorra alle spese di funzionamento dell'Università, con fondi non finalizzati a specifiche attività, con un contributo annuo non inferiore a lire 200 milioni, aggiornabile periodicamente dal consiglio di amministrazione. In tale ipotesi il numero dei membri indicati nelle lettere *e)* e *f)* è alternativamente aumentato, secondo l'ordine delle lettere medesime, di tanti componenti quanti sono i membri di cui alla lettera *v)*

2. Tutti i rappresentanti di cui alle lettere dalla *l)* alla *v)* non devono avere con l'Università rapporti di lavoro, contratti in corso o liti pendenti e non devono essere studenti iscritti all'Università del Molise. La loro mancata designazione non inficia la regolare costituzione del consiglio.

3. I componenti di cui alle lettere *e), f), g), h)* e *i)* sono eletti secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

I componenti eletti durano in carica un triennio accademico e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta.

### Art. 26.

*Consiglio di amministrazione - Funzionamento*

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore.

2. Lo stesso è convocato dal rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando il rettore lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.

3. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore amministrativo, che potrà avvalersi di idonei collaboratori.

## *Capo II*

## ALTRI ORGANI DI ATENEO

### Art. 27.

*Collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e predispone le rispettive relazioni di accompagnamento.

2. Il collegio dei revisori dei conti svolge, inoltre, le funzioni previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'art. 7, comma 7, della legge n. 168/89.

3. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un numero dispari di membri effettivi non superiore a cinque ed un numero di membri supplenti non superiore a due, designati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore e scelti tra magistrati o funzionari dello Stato o di altra amministrazione pubblica o iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti, anche a riposo, o esperti di comprovata esperienza in materia amministrativo-contabile.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del rettore.

### Art. 28.

*Nucleo di valutazione*

1. L'Università istituisce il nucleo di valutazione, che ha il compito di valutare l'efficacia e l'efficienza delle strutture scientifiche e didattiche dell'Università, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo fornisce elementi per la verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse.

3. Il nucleo è composto di cinque esperti, anche esterni all'Università, nominati dal consiglio di amministrazione, su parere del senato accademico.

4. Il nucleo non ha potere di intervento e decisione sul funzionamento delle strutture dell'Università.

5. I componenti del nucleo di valutazione durano in carica un triennio e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

6. Il nucleo per lo svolgimento dei propri compiti, secondo le indicazioni della normativa vigente o fissate nel regolamento generale di Ateneo, acquisisce le opportune informazioni delle strutture interessate, procedendo sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi, alla verifica di congruità tra obiettivi, risorse e risultati.

### Art. 29.
*Garante di Ateneo*

1. L'Università può istituire, con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il garante di Ateneo.

2. Il garante di Ateneo ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.

3. Egli esercita le proprie funzioni di ufficio o su istanza degli interessati, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento approvato dal senato accademico e sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti.

4. Gli organi e le strutture universitarie sono tenuti a fornire tutte le informazioni e le copie dei provvedimenti, atti o documenti, anche coperti dal segreto d'ufficio, che il garante di Ateneo ritenga necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.

5. Il garante di Ateneo propone al rettore, ovvero agli altri organi accademici competenti, le determinazioni che ritenga più idonee alla soluzione delle questioni sottopostegli.

6. La designazione del garante di Ateneo deve avvenire tra persone, esterne all'Università, che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio.

7. Il garante di Ateneo dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta. L'incarico è a titolo gratuito e può essere revocato, con le stesse modalità previste per la sua designazione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

### Art. 30.
*Delegazione di parte pubblica nella contrattazione decentrata*

La delegazione di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata, è composta dal rettore o un suo delegato, dal direttore amministrativo o un suo delegato e da due componenti del consiglio di amministrazione.

### Art. 31.
*Consiglio degli studenti*

1. Il consiglio degli studenti garantisce l'autonoma partecipazione degli studenti allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.

In particolare, spetta al consiglio degli studenti:

*a)* curare l'informazione degli studenti attraverso opportuni strumenti;

*b)* esprimere pareri, entro congrui termini stabiliti dal rettore, per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti, il regolamento didattico d'Ateneo e le proposte degli organi di governo competenti in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

*c)* formulare proposte in ordine alle forme di attuazione del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Università;

*d)* proporre programmi per lo svolgimento di attività culturali degli studenti;

*e)* esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Il consiglio degli studenti è composto da:

*a)* tre membri eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'università dagli stessi rappresentanti;

*b)* dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'ente regionale per il diritto allo studio (E.S.U.) in numero non superiore a due;

*c)* un membro per ciascuna facoltà eletto tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà dagli stessi rappresentanti;

*d)* dieci membri eletti a suffragio universale diretto tra studenti che non ricoprono altre cariche nell'Ateneo, di cui almeno uno per ogni facoltà.

Il consiglio elegge un presidente tra i suoi membri secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma seguente.

I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del consiglio degli studenti sono fissati nel regolamento del consiglio degli studenti che è deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame da parte del senato accademico.

Il consiglio degli studenti è convocato dal suo presidente almeno due volte all'anno e comunque quando ne facciano richiesta almeno sette dei suoi membri.

3. Il consiglio degli studenti è nominato con decreto del rettore e dura in carica due anni.

4. Il consiglio di amministrazione garantisce, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, adeguate forme di sostegno, in particolare mediante lo stanziamento di un apposito fondo, allo svolgimento delle attività del consiglio degli studenti.

## TITOLO III
## STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

### Capo I
STRUTTURE DIDATTICHE

### Art. 32.
*Facoltà*

1. La facoltà programma e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente e dall'ordinamento didattico di Ateneo, assicurandone il corretto svolgimento. Le facoltà favoriscono tutte le attività — inclusa la sperimentazione — che possono portare al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta didattica;

2. Le facoltà dell'Ateneo sono elencate nella tabella allegata al regolamento didattico di Ateneo.

3. Le facoltà si articolano in corsi di laura, corsi di diploma universitario, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento, di seguito definiti, nel loro insieme, corsi di studio.

4. Il regolamento didattico di Ateneo stabilisce le funzioni che competono ai consigli di facoltà e ai consigli delle altre strutture didattiche, eventualmente istituite.

5. Nello stesso regolamento può essere prevista l'istituzione di altre forme organizzative della didattica.

Le facoltà possono organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali, formative e di orientamento.

6. Qualora i corsi di diploma siano istituiti d'intesa fra diverse facoltà, le competenze sulla organizzazione della didattica dei consigli di facoltà sono delegate ad un apposito consiglio di corso di diploma che sarà composto secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 33.

*Organi della facoltà*

1. Sono organi della facoltà il preside ed il consiglio di facoltà.

Art. 34.

*Il preside*

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà, è responsabile della conduzione della stessa in conformità agli indirzi e alle determinazioni del consiglio, di cui attua le deliberazioni.

In particolare, il preside:

*a)* esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla facoltà;

*b)* svolge attività di controllo e di vigilanza sul regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ed organizzative che fanno capo alla facoltà;

*c)* predispone l'ordine del giorno del consiglio di facoltà e presenta allo stesso ogni argomento di discussione;

*d)* esercita tutte le competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Il preside è eletto tra i professori di prima fascia di ruolo della facoltà che abbiano optato o si impegnino ad optare per il regime di impegno a tempo pieno. Il preside dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve avere luogo entro novanta giorni. In tal caso il preside oltre allo scorcio dell'anno accademico nel corso del quale viene eletto, permane in carica per il triennio successivo, conservando, in ogni modo, il diritto ad essere eleggibile per un ulteriore triennio.

La carica di preside è incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo.

3. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del consiglio di facoltà.

4. Il preside può designare tra i professori di ruolo di prima fascia un vicepreside che lo sostituisca, in permanenza della carica, in caso di assenza o impedimento, in tutte le sue funzioni. In caso di cessazione anticipata le funzioni di preside vengono assunte dal decano della facoltà. Al vicepreside, il preside può delegare parte delle sue funzioni.

Art. 35.

*Consiglio di facoltà - Funzioni*

1. Il consiglio di facoltà ha il compito primario di organizzare e coordinare l'attività delle strutture didattiche afferenti alla facoltà. A tal fine le facoltà hanno autonomia didattica e organizzativa, nel rispetto degli indirizzi fissati dal senato accademico, nelle materie di propria competenza.

2. In particolare, il consiglio di facoltà:

*a)* può richiedere l'istituzione di consigli di corso di laurea e consigli di corso di diploma universitario;

*b)* acquisito il parere dei consigli delle strutture didattiche, se istituiti, e dei dipartimenti interessati, provvede a formulare proposte per i piani triennali di sviluppo e ad avanzare le relative richieste di posti di professore di ruolo, di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo,

*c)* delibera sulla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, ripartendo le risorse assegnate alla facoltà, in accordo con i criteri eventualmente stabiliti dal senato accademico;

*d)* approva annualmente i manifesti degli studi di ogni struttura didattica della facoltà, definendo i criteri per la formulazione dei piani di studio, acquisito il parere dei consigli dei corsi di studio ove istituiti;

*e)* attribuisce i compiti didattici a professori di ruolo, tenendo presente il criterio di equa ripartizione dei carichi didattici e assicurando il coordinamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento;

*f)* provvede ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati;

*g)* ha il compito della programmazione e del coordinamento in materia di orientamento agli studi e attività tutoria;

*h)* approva, entro la fine di ciascun anno accademico, una relazione sulla situazione della facoltà e sulle sue prospettive;

*i)* avendo acquisito il parere da parte del dipartimento di afferenza, autorizza, ai sensi della normativa vigente, i professori di ruolo ed i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso organismi scientifici, in Italia e all'estero, ovvero di congedi per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica all'estero;

*l)* avendo acquisito il parere del dipartimento di afferenza e, se istituito, del competente consiglio della struttura didattica, approva la relazione triennale sull'attività dei professori di ruolo e dei ricercatori;

*m)* formula proposte in ordine al regolamento didattico di Ateneo;

*n)* esprime parere sui regolamenti generali e sulla costituzione di dipartimenti.

3. Ai fini del conseguimento dei titoli di studio, il consiglio di facoltà può:

*a)* riconoscere, totalmente o parzialmente, nel rispetto della normativa relativa ai piani di studio e in conformità dei criteri individuati dal senato accademico, i *curricula* didattici sostenuti presso Università e istituzioni di alta cultura nazionali e straniere;

*b)* organizzare, su parere favorevole del senato accademico, corsi di studio d'intesa con Università e istituzioni di alta cultura nazionali e straniere.

Art. 36.

*Consiglio di facoltà - Composizione*

1. Il consiglio di facoltà è composto:

*a)* dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

*b)* da una rappresentanza dei ricercatori universitari appartenenti alla facoltà in numero pari ad un quarto dei professori di ruolo e fuori ruolo e comunque non inferiore al numero dei rappresentanti degli studenti;

*c)* da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà nella misura di cinque per le facoltà con meno di tremila iscritti, di sette per le facoltà con più di tremila iscritti, in ogni caso non può essere inferiore al 15% del numero dei componenti dell'organo;

*d)* da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente alla facoltà, costituita da un rappresentante per facoltà con meno di cinquanta unità di personale e due negli altri casi.

2. Il regolamento della facoltà, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le norme relative al funzionamento del consiglio di facoltà per quanto non regolato dal presente statuto e dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 37.

*Commissioni di facoltà*

1. Le facoltà possono costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi assegnati dal consiglio di facoltà.

La composizione, le procedure di elezione o di nomina dei componenti, le norme di funzionamento delle commissioni e quelle che disciplinano i loro rapporti con gli organi della facoltà sono definite dal regolamento della facoltà.

2. Presso ogni facoltà è costituita una commissione per la didattica, presieduta dal preside o da un suo delegato e composta per metà da docenti e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà, con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica, nonché il funzionamento dei servizi di attività tutoria e di segreteria.

3. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinate dal regolamento di facoltà.

4. La commissione per la didattica, nell'ambito delle sue competenze, può formulare proposte al consiglio di facoltà e redige una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 38.

*Corsi di studio*

1. Nelle facoltà con più corsi di studio l'organizzazione didattica può essere demandata ai singoli consigli di corso di studio.

2. Sono organi del corso di studio il presidente ed il consiglio.

3. Il presidente rappresenta il corso di studio, presiede il consiglio e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, vigila sul regolare andamento dell'attività didattica, propone le commissioni di esame di profitto e le commissioni d'esame conclusivo del corso di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

4. Il presidente è eletto da tutti i componenti del consiglio tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia, che abbiano optato o che si impegnino ad optare per il tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta.

5. Il presidente può designare, tra i professori di ruolo di prima fascia, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

6. Il consiglio delibera sulle materie di competenza del corso di studio. In particolare, sono compiti del consiglio di corso di studio:

*a)* la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli previsti dal regolamento didattico d'Ateneo e dal regolamento di facoltà;

*b)* l'esame e l'approvazione dei piani di studio;

*c)* la proposta al consiglio di facoltà di attivazione e disattivazione di insegnamenti;

*d)* ogni altro compito delegato dalla facoltà secondo le norme contenute nel regolamento didattico di Ateneo;

*e)* la formulazione al consiglio di facoltà di proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo.

7. Il consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati che concorrono alla didattica del corso di studio, essendo titolari di corsi e/o moduli di insegnamento, da una rappresentanza degli studenti, in numero di uno per 500 iscritti, e comunque non inferiore a tre e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Partecipano alle sedute del consiglio di corso di studio, con voto consultivo, i professori a contratto.

### Art. 39.
*Scuole di specializzazione*

1. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e comunitarie, su proposta delle facoltà e dei dipartimenti interessati, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Esse hanno autonomia didattica nei limiti della normativa vigente sull'ordinamento universitario e del presente statuto.

2. Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

3. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola; è eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte. Dura in carica tre anni ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta

4. Il consiglio della scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti nel regolamento generale di Ateneo.

5. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della scuola di specializzazione sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo.

### Art. 40.
*Corsi di dottorato*

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue tramite la partecipazione ad apposite attività di ricerca. Tali attività vengono di regola svolte presso un dipartimento e/o presso altre strutture di ricerca italiane e straniere secondo programmi riconosciuti dall'Università e dal consorzio di appartenenza del dottorato.

2. Le competenze del collegio dei docenti del dottorato sono determinate dal regolamento didattico di Ateneo.

### Art. 41.
*Attività di formazione finalizzata*

L'Università, previa individuazione delle risorse da impiegare, e con delibera del consiglio di amministrazione su parere conforme del senato accademico, può deliberare l'organizzazione di:

*a)* corsi di perfezionamento post-lauream;

*b)* corsi di aggiornamento professionale;

*c)* corsi di preparazione all'esercizio delle professioni e di formazione alle carriere pubbliche;

*d)* corsi di formazione professionale.

Tali attività sono affidate, di norma, alla vigilanza scientifica delle facoltà competenti per materia. La gestione amministrativa è attribuita ad un apposito centro di spesa tra quelli elencati nel presente statuto.

Le attività soprarichiamate possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

L'Università rilascia attestati sulle attività svolte nei corsi in precedenza indicati.

## *Capo II*
## DIPARTIMENTI

### Art. 42.
*Compiti del dipartimento*

1. L'Università si articola in dipartimenti.

2. Il dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca, organizzando le relative strutture nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore o ricercatore e del diritto di questi di accedere ai finanziamenti per la ricerca.

3. In particolare, il dipartimento:

*a)* concorre all'organizzazione delle attività di insegnamento dell'Ateneo in collaborazione con i competenti organi delle strutture didattiche mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali;

*b)* organizza o concorre ad organizzare i corsi di dottorato di ricerca;

*c)* formula pareri e può avanzare proposte alla facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, sulla istituzione, destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e ricercatore, nonché sulle chiamate dei professori;

*d)* formula pareri sul conferimento di supplenze, affidamenti e contratti di docenza, limitatamente alle discipline di competenza;

*e)* formula richieste al consiglio di amministrazione in ordine ad esigenze di spazi, di personale tecnico-amministrativo e di risorse finanziarie;

*f)* esercita qualsiasi altra attribuzione che ad esso sia demandata dal vigente ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

### Art. 43.
*Autonomia gestionale del dipartimento*

1. Il dipartimento è un centro di spesa al quale viene riconosciuta autonomia di gestione finanziaria, ammini-

strativa, contabile ed organizzativa per quanto attiene alle risorse finanziarie, al personale tecnico-amministrativo, agli spazi e alle attrezzature.

2. Il dipartimento può stipulare contratti con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi nei limiti e secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il dipartimento, per motivi di carattere scientifico e/o organizzativo può articolarsi in sezioni secondo modalità definite dal regolamento del dipartimento. Le sezioni non hanno autonomia amministrativa o contabile.

Art. 44.

*Costituzione del dipartimento*

1. La costituzione di nuovi dipartimenti e la modificazione o disattivazione di dipartimenti esistenti avvengono secondo le procedure indicate dal regolamento generale di Ateneo e sono deliberate dal senato accademico su parere conforme del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza.

In particolare:

*a)* il numero minimo di docenti e ricercatori utile per la costituzione di un dipartimento è di quindici unità delle quali almeno 2/3 professori di ruolo di prima e seconda fascia. In via eccezionale per i dipartimenti da costituirsi in facoltà di nuova istituzione è possibile derogare dal numero minimo sopraindicato sulla base di adeguate motivazioni di tipo scientifico ed organizzativo. In ogni caso i professori di prima e seconda fascia non potranno essere in numero inferiore a cinque di cui almeno tre professori di prima fascia;

*b)* se il numero dei professori di prima e seconda fascia afferenti ad un dipartimento è inferiore a sei, il dipartimento potrà essere disattivato o mantenuto al massimo per i tre anni accademici successivi a quello in cui il numero si riduca a sei;

*c)* i professori e i ricercatori del dipartimento disattivato dovranno esprimere la propria opzione di afferenza ad un altro dipartimento. Il personale tecnico-amministrativo e le risorse del dipartimento disattivato sono riassegnati dal consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico;

*d)* ciascun professore o ricercatore deve afferire ad un solo dipartimento, a seconda delle sue competenze e i suoi interessi scientifici, previa approvazione del dipartimento. In caso di controversia ogni decisione è demandata al senato accademico.

Art. 45.

*Organi del dipartimento*

Sono organi del dipartimento il direttore, il consiglio e la giunta.

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione delle deliberazioni di questi organi; tiene i rapporti con gli organi accademici; vigila, nell'ambito del dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari; esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.

Il direttore di dipartimento può designare un professore di ruolo a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

2. Il direttore è un professore di ruolo, a tempo pieno, di norma di prima fascia, eletto dal consiglio e nominato con decreto del rettore. In mancanza di docenti di prima fascia, ovvero per documentati motivi, ritenuti giustificati dal senato accademico, alla direzione del dipartimento può essere eletto, per un anno accademico, rinnovabile, un docente di seconda fascia che abbia optato o che si impegni a optare per il tempo pieno.

3. Il direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente solo una volta.

4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il direttore è coadiuvato da un segretario amministrativo. L'incarico di segretario amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il segretario amministrativo designa un sostituto in caso di sua assenza o impedimento.

5. Il consiglio di dipartimento è l'organo di indirizzo e programmazione delle attività del dipartimento.

Il Consiglio di dipartimento è convocato dal direttore alle scadenze previste dal regolamento di dipartimento o quando ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.

Il consiglio di dipartimento è composto da tutti i professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza dei dottorandi e dal segretario amministrativo che partecipa alle riunioni con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

6. I criteri di determinazione delle rappresentanze, le modalità per la loro elezione, nonché il funzionamento del consiglio sono contenute nel regolamento del dipartimento.

7. La giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il direttore, delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dal regolamento di dipartimento, da compiti istruttori e propositivi nei confronti del consiglio di dipartimento.

8. La giunta è composta dal direttore del dipartimento, da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia, due ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo con voto deliberativo sulle materie attinenti alla gestione del personale, dal segretario amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.

Le modalità di elezione dei componenti della giunta sono contenute nello specifico regolamento di dipartimento.

*Capo III*

CENTRI DI RICERCA, STRUTTURE DI SERVIZIO E BIBLIOTECHE

Art. 46.

*Centri di ricerca e strutture di servizio*

1. Su proposta delle strutture e degli organi interessati, l'Ateneo può istituire centri di ricerca, centri di servizio e centri di ricerca e servizio.

2. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti interessati, può deliberare sulla istituzione di centri interdipartimentali di ricerca che abbiano per finalità attività di ricerca che si esplicano su progetti di durata pluriennale, che coinvolgano più dipartimenti e richiedano l'impiego di grandi attrezzature.

3. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti, può deliberare sulla istituzione di centri di servizio di Ateneo o dipartimentali che abbiano lo scopo di fornire servizi di particolare complessità concernenti l'amministrazione dell'Università ovvero strutture didattiche e scientifiche.

4. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti, può deliberare sulla istituzione di centri di ricerca e di servizio di Ateneo o interdipartimentali che abbiano per finalità attività di ricerche e servizi di particolare complessità e di interesse esteso a più strutture scientifico-didattiche.

5. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti interessati, può deliberare sulla istituzione di centri di ricerca, centri di servizio e centri di ricerca e di servizio, d'intesa con altre Università.

6. Le modalità di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 47.

*Sistema bibliotecario e museale di Ateneo*

1. Le biblioteche sono strutture dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e inseribili funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali.

2. Le biblioteche adempiono al compito di garantire ai professori, ai ricercatori, agli studenti e al personale tutto dell'Ateneo, nonché, secondo regole definite al pubblico, l'accesso diretto, nelle forme adeguate e con la maggiore ampiezza, alle fonti di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti.

3. Le biblioteche sono, inoltre, dedicate alla ricerca e alla sperimentazione sulle metodologie di organizzazione e diffusione dell'informazione scientifica e dell'innovazione tecnologica.

4. Il sistema bibliotecario dell'Ateneo si articola nella biblioteca centrale e in eventuali biblioteche di facoltà e/o dipartimenti.

5. L'articolazione del sistema bibliotecario di Ateneo ed i relativi criteri di organizzazione vengono definiti nel regolamento generale di Ateneo.

6. Il sistema bibliotecario di Ateneo dispone di risorse umane e strutturali oltreché di risorse finanziarie, assegnate dal consiglio di amministrazione, gestite secondo modalità definite dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

7. Il direttore di ciascuna struttura biblioteca è nominato dal rettore. Tale carica è affidata a funzionari dell'area delle biblioteche.

8. L'Ateneo cura la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni naturalistiche, nonché degli strumenti scientifici di sua proprietà, partecipando al sistema museale territoriale. A tal fine può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati.

TITOLO IV

## ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 48.

*Principi generali*

L'Università conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità, imparzialità e trasparenza di gestione, valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico-amministrativo.

Art. 49.

*Formazione e professionalità*

L'Università degli studi del Molise promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, incontri, corsi, conferenze e seminari.

Art. 50.

*Autonomia delle strutture*

Le strutture centrali e periferiche sono istituite in conformità a quanto disposto dal presente statuto e sono disciplinate dal regolamento generale d'Ateneo e dai rispettivi regolamenti interni. Alle predette strutture viene riconosciuta autonomia piena o parziale che è attuata secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

La piena autonomia amministrativa, finanziaria, contabile e di bilancio è accordata ai dipartimenti, ai centri interdipartimentali, ai centri di servizio e ad eventuali strutture assimilabili che costituiscono centri di spesa.

L'autonomia parziale è riconosciuta alle presidenze di facoltà, che costituiscono centri di costo.

Art. 51.

*Direttore amministrativo*

1. Il direttore amministrativo è responsabile del funzionamento degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo.

2. In particolare, spetta al direttore amministrativo:

*a)* provvedere, secondo le indicazioni ed i criteri formulati dagli organi di governo, all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici;

*b)* procedere, nel rispetto dei criteri dettati dal consiglio di amministrazione, all'assegnazione del personale tecnico-amministrativo ed alla formulazione di proposte al rettore al fine della nomina dei responsabili delle ripartizioni in cui si articola l'amministrazione dell'Università;

*c)* definire, in attuazione delle linee di indirizzo degli organi di governo, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico degli uffici;

*d)* adottare, nell'ambito della programmazione generale definita dagli organi di governo, tutti gli atti di amministrazione del personale tecnico- amministrativo, esclusi quelli relativi al reclutamento;

*e)* verificare e coordinare le attività degli altri dirigenti o, in mancanza di questi, dei funzionari ed esercitare il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

*f)* stipulare i contratti dell'Università e sottoscrivere le convenzioni di sua competenza;

*g)* redigere annualmente una relazione sull'andamento e la funzionalità dei servizi;

*h)* esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa sull'ordinamento universitario.

3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

4. Il direttore amministrativo è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore ed è scelto tra i dirigenti dell'Università del Molise o di altra università, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla-osta dell'università o dell'amministrazione di appartenenza.

5. L'incarico è a tempo determinato, non può essere conferito, per un periodo inferiore ad anni tre ed è, comunque, rinnovabile.

La revoca dell'incarico di direttore amministrativo è disposta con atto motivato del rettore su deliberazione del consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nell'azione amministrativa.

6. Ulteriori funzioni dirigenziali possono essere conferite, a tempo determinato, ai dirigenti dell'Università dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore amministrativo.

L'incarico può essere revocato con atto motivato del consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nell'azione amministrativa.

Art. 52.

*Consiglio del personale tecnico amministrativo*

1. Il consiglio del personale tecnico ed amministrativo è istituito al fine di determinare ulteriori forme di partecipazione delle rappresentanze del personale all'organizzazione del lavoro.

2. In particolare spetta al consiglio del personale tecnico-amministrativo:

*a)* curare l'informazione del personale tecnico-amministrativo attraverso opportuni strumenti;

*b)* formulare proposte sulla pianta organica di Ateneo del personale tecnico-amministrativo;

*c)* formulare proposte sul regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;

*d)* concorrere alla realizzazione delle attività di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 319/90, nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;

*e)* esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del consiglio del personale tecnico-amministrativo sono fissati nel regolamento del consiglio del personale tecnico-amministrativo, di cui all'art. 16 del presente statuto.

3. Il consiglio del personale tecnico-amministrativo è composto da 7 membri, eletti secondo le modalità e le proporzioni stabilite dal regolamento del consiglio stesso.

4. Il consiglio del personale tecnico-amministrativo è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni.

5. Il consiglio di amministrazione assicura, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, forme di sostegno, in particolare mediante lo stanziamento di un apposito fondo, allo svolgimento delle attività del consiglio del personale tecnico-amministrativo.

Art. 53.

*Comitato per le pari opportunità*

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,

n. 319, l'Università istituisce un comitato per le pari opportunità i cui compiti riguardano l'adozione di misure tese a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive.

Art. 54.

*Attività culturali e ricreative del personale*

L'Università, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi, partecipa, sostiene e favorisce l'attività con gestione autonoma di tutto il proprio personale, nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55.

*Efficacia dello statuto*

1. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.

2 Gli organi elettivi ed i componenti elettivi dei diversi organi collegiali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, cessano alla scadenza naturale del loro mandato.

3. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rientrano nel computo ai fini della non rieleggibilità.

4 Successivamente alla scadenza naturale del loro mandato, gli organi e le componenti elettive di cui al comma 2, restano in carica fino all'insediamento dei corrispondenti organi previsti dal presente statuto.

5. In prima applicazione del presente statuto, in attesa che siano espletate le elezioni secondo le modalità stabilite nel regolamento generale di Ateneo, il consiglio degli studenti è composto da due membri per ciascuna facoltà eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà dagli stessi rappresentanti, dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione e dal rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio (E.S.U.).

Art. 56.

*Emanazione dei regolamenti*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto devono essere emanati il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico di Ateneo e il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma, sono emanati tutti gli altri regolamenti previsti dal presente statuto.

3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente vigenti.

Art. 57.

*Termini per la trasmissione dei pareri*

I pareri previsti nel presente statuto, richiesti ad organi e strutture, vanno trasmessi entro i termini indicati nell'apposita richiesta, che comunque non possono essere inferiori ai trenta giorni. Trascorsi i termini di cui sopra, il parere si intende espresso favorevolmente.

Art. 58.

*Verifica dell'attuazione dello statuto*

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, il rettore convocherà il senato accademico ed il consiglio di amministrazione in una seduta congiunta dedicata alla valutazione dello stato di attuazione dello statuto medesimo ed alla eventuale adozione di provvedimenti, modifiche o integrazioni.

---

ALLEGATO

ELENCO DELLE FACOLTÀ
E RELATIVI CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA

*Facoltà di agraria*

Corso di laurea in scienze della produzione animale;

Corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie;

Corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari.

*Facoltà di economia:*

Corso di laurea in discipline economiche e sociali;

Corso di laurea in economia aziendale;

Corso di diploma universitario in servizio sociale.

*Facoltà di giurisprudenza:*

Corso di laurea in giurisprudenza;

Corso di laurea in scienze dell'amministrazione.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

Corso di laurea in scienze ambientali.

96A8247

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Ripubblicazione del testo del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 15 novembre 1996, n. 579** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1996), **recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare sia la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 luglio 1995, n. 269, 1° settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, 29 aprile 1996, n. 234, e 16 luglio 1996, n. 378, ad eccezione degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in relazione alla presentazione delle domande ed alla formazione delle graduatorie previste dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, e dall'art. 1, comma 6, dei decreti-legge 1° settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, e 29 aprile 1996, n. 234».

### Art. 1.

*Ampliamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e modalità di reclutamento*

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile e duecento unità di personale femminile.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento dal comma 1 si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale delle Forze armate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, presta servizio volontario nel Corpo di polizia penitenziaria secondo le norme del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni. Se residuano vacanze si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione su domanda dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, in possesso dei requisiti per l'assunzione nel Corpo e, per la restante parte, mediante assunzione su domanda degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità.

3. Il corso di formazione per il personale reclutato a norma del comma 2 ha la durata di tre mesi.

4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificata dal comma 1, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia.

6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3, 4 e 5, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, è istituita un'apposita commissione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per gli accertamenti psicofisici e sono fissati i criteri per la formazione di distinte graduatorie.

7. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono ridotti alla metà in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. *Sono fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali già in atto, nonché le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.*

8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 30 giugno 1997, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. *Le idonee dei concorsi per vigilatrici penitenziarie espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purché non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.*

8-bis. *Il personale assunto a norma del presente articolo non può, per almeno cinque anni, essere destinato, a sua richiesta, a sede diversa da quella di prima assegnazione. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.*

*Riferimenti normativi:*

— Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, reca «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria». La tabella *A* allegata al citato D.Lgs. n. 200/1995, quale risulta a seguito dell'aumento di organico del ruolo degli agenti ed assistenti di millequattrocento unità di personale maschile e duecento unità di personale femminile, è la seguente:

«TABELLA *A*
(prevista dall'art. 6, comma 1)

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

DOTAZIONI ORGANICHE

| | Uomini | Donne | Totale |
|---|---|---|---|
| Ispettori superiori | 680 | 60 | 740 |
| Ispettori capo<br>Ispettori<br>Vice ispettori | 3.524 | 306 | 3.830 |
| Sovrintendenti capo<br>Sovrintendenti<br>Vice sovrintendenti | 4.140 | 360 | 4.500 |
| Assistenti capo<br>Assistenti<br>Agenti<br>Agenti ausiliari | 32.068 | 3.482 | 35.550 |
| | 40.412 | 4.208 | 44.620». |

— Il D.L. 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, reca: «Disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria».

— Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 42 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395):

«Art. 6 (*Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria*). — 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.

2. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.

3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalità determinate dalla commissione paritetica prevista dal comma 4 dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.

5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all'attività di formazione».

«Art. 7 (*Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria*). — 1. Sono dimessi dal corso:

*a)* gli allievi che non superino il primo ciclo;

*b)* gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;

*c)* gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

*d)* gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica;

*e)* gli agenti in prova di cui al comma 4 dell'art. 6.

2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione».

«Art. 42 (*Riammissione in servizio*). — 1. La riammissione in servizio e personale del Corpo di polizia penitenziaria è disciplinata dall'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 (Interventi straordinari per il funzionamento degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia):

«Art. 14. — 1. Le vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati o banditi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nonché le idonee di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 18 marzo 1989, n. 108, sono inquadrate nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria. Alla copertura dei posti rimasti vacanti a seguito delle domande di inquadramento nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria del personale di cui all'art. 27, comma 1, della citata legge n. 395 del 1990, può provvedersi, entro il termine del 10 luglio 1993, mediante assunzione delle idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 395 del 1990.

2. Il termine per la presentazione delle domande per il transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, previsto dall'art. 27, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre tale data non è consentito revocare le domande già presentate. Eventuali condizioni o termini contenuti nelle domande si considerano non apposti.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e nei limiti delle vacanze dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è autorizzato ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale femminile per l'espletamento dei compiti già svolti dal personale appartenente al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. Ai fini di quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971, al suddetto personale viene corrisposto il trattamento economico già previsto per il corrispondente profilo del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

4. È altresì inquadrato nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria il personale per il quale, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sia stato espletato con esito favorevole l'accertamento dell'idoneità professionale ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

5. I vincitori dei concorsi per sottotenente del disciolto Corpo degli agenti di custodia già espletati o in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono inquadrati

nel ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 25, comma 1, della medesima legge. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella riferita al mantenimento della sede di servizio assegnata, e 6 dell'art. 25 della citata legge n. 395 del 1990, nonché le norme che il Governo è delegato ad adottare ai sensi dell'art. 19, comma 1, della presente legge, per disciplinare il passaggio ad altri ruoli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

6. Gli ufficiali distaccati presso il Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, da ultimo sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e gli ufficiali che abbiano prestato servizio per almeno quindici mesi a decorrere dal 1° marzo 1989 nel Corpo degli agenti di custodia ai sensi del citato art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono inquadrati, a domanda, dopo l'ultimo pari grado, nel ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 25, comma 1, della citata legge n. 395 del 1990. Agli stessi si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella riferita al mantenimento della sede di servizio assegnata e 6 dell'art. 25 della citata legge n. 395 del 1990, nonché le norme che il Governo è delegato ad adottare ai sensi dell'art. 19, comma 1, della presente legge, per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia)».

— La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria».

— Si riporta l'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»).

«Art. 33 *(Agevolazioni)*. — 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, i lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi del'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa; di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con *handicap* in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. La disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità».

### Art. 2.

*Servizio di traduzione dei detenuti*

1. Le modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria sono stabilite con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, entro il 31 dicembre 1996.

2. Per la realizzazione delle opere finalizzate alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e dei servizi necessari al ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni dei detenuti e all'alloggiamento del relativo personale, è autorizzata la spesa di 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro di grazia e giustizia, ai fini di assicurare alla competente Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici il supporto tecnico nell'attività di progettazione ed esecuzione delle opere è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1997, del personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

3. Nell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3». Nell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «a norma dell'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 7». Nell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «al presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto». Nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole: «al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5». Nell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, tra le parole: «per un massimo di due anni;» e le parole: «ai fini dell'ammissione allo scrutinio» sono inserite le parole: «per il personale di cui al comma 1, lettera *d)*, del presente articolo,».

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 36 della già sopra citata legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria):

«Art. 36 *(Copertura provvisoria dei posti)*. — 1. Sino alla integrale copertura dei posti per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 35, il Ministero di grazia e giustizia, in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzato ad avvalersi di personale particolarmente qualificato, mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore ad un anno, rinnovabile non più di due volte, corrispondendo ad esso la retribuzione che sarà stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, e che non può superare la retribuzione lorda spettante al personale tecnico di pari grado dell'Amministrazione statale.

2. Il personale di cui al comma 1 presta la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia».

— Si riportano i testi degli articoli 7, 8 e 11 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 (per l'argomento di tale decreto, v. la nota all'art. 1), come modificati dall'art. 2, comma 3, del presente decreto:

«Art. 7 *(Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti)*. — 1. I vice sovrintendenti ed i sovrintendenti già inquadrati a norma dell'art. 68 comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendenti capo nel nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio maturata nel ruolo, collocandosi in testa al personale inquadrato ai sensi del successivo comma 2.

2. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1° settembre 1995, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo.

3. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1° settembre 1995, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo.

4. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1° settembre 1995, non compresi fra quelli di cui ai *commi 2 e 3*, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo.

5. Gli assistenti capo in servizio alla data d'entrata in vigore del presente decreto, saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Al termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con decorrenza 1° settembre 1995. Gli assistenti capo che non partecipano o non superano il corso permangono nel ruolo di appartenenza.

6. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati, salvo espressa rinuncia da presentarsi da parte degli interessati appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche in sovrannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie. In corrispondenza del personale eventualmente inquadrato in soprannumero sono resi indisponibili altrettanti posti nel ruolo degli agenti ed assistenti.

7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, beneficia, per una sola volta, di una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria».

«Art. 8 (*Inquadramento nel ruolo degli ispettori*). — 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in servizio al 1° settembre 1995 è inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento:

*a)* nella qualifica di ispettore superiore, gli ispettori capo nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori che sono in possesso di un'anzianità di servizio nel ruolo degli ispettori e nel grado di maresciallo capo del disciolto Corpo degli agenti di custodia non inferiore ad otto anni;

*b)* nella qualifica di ispettore capo il personale che riveste la qualifica di ispettore;

*c)* nella qualifica di ispettore il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, nonché quello che riveste la qualifica di sovrintendente capo, conservando se più favorevole il trattamento economico in godimento;

*d)* nella qualifica di vice ispettore il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e di vice sovrintendente, ad eccezione di quello inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, *a norma dell'art. 7*, comma 1, del presente decreto.

2. Il personale di cui al comma 1, lettera *b)*, conserva, ai fini della progressione nella qualifica di ispettore superiore, i quattro quinti dell'anzianità di servizio computata ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, inquadrato ai sensi della lettera *c)* del comma 1, matura l'anzianità per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al compimento del quinto anno di effettivo servizio nella qualifica di inquadramento, conservando l'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori prima della data di entrata in vigore del presente decreto, computa secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per il personale di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, il periodo di anzianità residuo per l'ammissione agli scrutini di promozione, rispettivamente ad ispettore superiore ed ispettore capo, è ridotto di un quinto.

4. Per il personale di cui al comma 1, lettere *d)* e *c)*, proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore e ispettore capo conserva l'anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; *per il personale di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo*, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni».

«Art. 11 (*Decorrenza giuridica ed economica*). — 1. Le disposizioni di cui *al presente decreto* hanno effetto giuridico ed economico dal 1° settembre 1995 relativamente al personale in servizio alla stessa data.

— Si trascrive il testo dell'art. 45 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, già citato in nota all'art. 1, come sopra modificato:

«Art. 45 (*Giudizio complessivo*). — 1. L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui agli articoli 46, 47, 48 e 49, può, con adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati *al comma 5* dell'art. 44, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio.

2. Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento.

3. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione può ricorrere alle commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'art. 50, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso».

## Art. 3.

### *Accelerazione delle procedure in tema di appalti per edifici giudiziari*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano per la durata di mesi ventiquattro dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli interventi negli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria per la installazione di sistemi informatici e di impianti, anche di sicurezza, nonché per la fornitura di dotazioni strumentali e di servizi. La scelta dei fornitori di beni e servizi predetti può essere effettuata a trattativa privata a cura del Ministero di grazia e giustizia *dopo aver acquisito almeno tre offerte.*

2. *A far data dal 18 luglio 1996, gli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni di cui al comma 1 possono essere affidati dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche a trattativa privata, anche in deroga all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, mediante gara informale per la quale devono essere acquisite almeno tre offerte.*

3. L'appalto può avere per oggetto sia la progettazione esecutiva sia l'esecuzione delle opere. Quest'ultima è disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 31 agosto 1994, n. 524 (Interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale), convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593:

«Art. 1. — 1. Per il completamento delle strutture, delle dotazioni strumentali, dei sistemi e servizi informatici e degli impianti di sicurezza del complesso giudiziario di Napoli, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a stipulare contratti a trattativa privata, senza limiti di importo, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e a quanto previsto dal comma secondo dell'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

2. L'attuazione degli interventi è curata dalla Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

3. Al pagamento dei corrispettivi dei contratti di cui al comma 1 e delle spese comunque occorrenti provvede il direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, sulla base di apposita certificazione in ordine alla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dallo stesso direttore generale o da un magistrato del Ministero da lui delegato.

4. Per i pareri di competenza dell'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione si applica il disposto dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458».

— Si riportano i testi degli articoli 19 e 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici).

«Art. 19 *(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)*. — 1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale delle opere e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato. L'affidamento in concessione può essere effettuato sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 326 della legge 20 marzo, 1865, n. 2248, allegato *F*.

5. È in facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, i contratti di appalto relativi ai restauri di beni vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni».

«Art. 24 *(Trattativa privata)*. — 1. Possono essere affidati a trattativa privata:

*a)* gli appalti di importo complessivo non superiore a 150 mila ECU, IVA esclusa, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

*b)* gli appalti di importo superiore a 150 mila ECU ed inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti.

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Autorità dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti di cui alla presente legge per l'aggiudicazione di appalti di uguale pubblico incanto o licitazione privata.

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.

6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 30 mila ECU, IVA esclusa.

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

8. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti».

## Art. 4.

### *Copertura finanziaria*

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, relativamente all'assunzione del personale maschile valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno 1996 e in lire 54.933 milioni a decorrere dal 1997, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli: Ministero di grazia e giustizia — capitolo 1998 per lire 9.090 milioni per l'anno 1995 e lire 54.933 milioni annui sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi; capitoli 1999, 2000, 2009 e 2083, rispettivamente, per lire 3.838 milioni, lire 3.340 milioni, lire 1.253 milioni, lire 3.080 milioni per l'anno 1995; capitolo 2086 per lire 400 milioni per l'anno 1996; Ministero dell'interno — capitolo 2585 per lire 790 milioni per l'anno 1995.

2. All'onere relativo all'assunzione del personale femminile, valutato in lire 1.794 milioni per l'anno 1996 e in lire 9.548 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, valutato complessivamente in lire 27.111 milioni per l'anno 1996, in lire 27.379 milioni per l'anno 1997 ed in lire 27.000 milioni per l'anno 1998, si provvede: quanto a lire 111 milioni per l'anno 1996 e lire 379 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia; quanto a lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**96A8374**

# CIRCOLARI

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 20 novembre 1996, n. 139.

**Norme di attuazione della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante: «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali».**

La legge n. 534 del 17 ottobre 1996 — d'ora in avanti citata con il solo riferimento «legge» —, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1996, reca nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali.

La presente circolare, con la quale vengono specificati i criteri e le procedure attraverso i quali verranno finanziate le attività di cui alla predetta legge, viene emanata anche ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le disposizioni contenute nelle circolari 25 marzo 1992, n. 33 e 28 gennaio 1995, n. 8 che disciplinavano, rispettivamente, le modalità per la predisposizione delle tabelle 1993/1995 e 1996/1998, vengono sostituite dalla presente circolare.

Le disposizioni contenute nella circolare 28 marzo 1992, n. 36, relativa, tra l'altro, all'erogazione dei contributi annuali ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 123/80, vengono abrogate per la parte che a tali contributi — ora disciplinati dall'art. 8 della legge — si riferisce.

*Destinatari dei contributi.*

1) Le istituzioni culturali che siano in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 6 della legge possono essere ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento in apposita tabella, da emanarsi con la procedura prevista dall'art. 1 della legge.

2) Le istituzioni culturali che siano in possesso dei requisiti indicati dall'art. 8 possono essere ammesse ai contributi annuali dello Stato erogati a: sensi del medesimo art. 8.

*Requisiti e condizioni per l'inserimento in tabella.*

L'art. 2 della legge prescrive i requisiti che gli istituti devono possedere per l'inserimento in tabella.

Il possesso dei requisiti viene accertato attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda di inserimento in tabella (v. infra) nonché sulla base delle dichiarazioni rese nella scheda descrittiva allegata alla presente circolare (allegato 1).

Con riferimento alle singole lettere del primo comma dell'art. 2 si ritiene opportuno precisare quanto segue:

*Lettera a).* La legge istitutiva deve essere citata al punto 1.4 della scheda descrittiva. Gli istituti istituiti con leggi degli Stati preunitari si trovano nella condizione di antico possesso di stato e pertanto dovranno allegare alla domanda il testo della norma istitutiva.

Per quanto riguarda il possesso della personalità giuridica si richiama il disposto dell'art. 10 della legge, che prevede che la mancanza del requisito della personalità giuridica non costituisce, in sede di prima applicazione, motivo di esclusione dall'inserimento in tabella. Il riconoscimento della personalità giuridica deve comunque essere conseguito entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, la personalità giuridica viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica (ora, a norma della legge 12 gennaio 1991, n. 13, con decreto del Ministro competente). L'eventuale conferimento della personalità giuridica da parte delle regioni, in attuazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è da intendersi riferito esclusivamente ad attività che riguardino materie di competenza regionale e che si esauriscano nell'ambito strettamente regionale; tali ipotesi, pertanto, non sono ascrivibili alle previsioni del testo legislativo in esame.

È infine da precisare che, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 2, le istituzioni aspiranti all'inserimento nella tabella di cui all'art. 1 devono essere costituite da almeno cinque anni ed aver svolto in tale periodo un'attività continuativa. Si richiede pertanto, tra la documentazione da allegare alla domanda (v. infra), una relazione riepilogativa sugli ultimi cinque anni di attività dalla quale si possa evincere sia la qualità che la continuità delle iniziative intraprese. Tale relazione dovrà essere presentata anche dagli istituti compresi nella tabella 1993-1995 (prorogata per l'anno 1996).

*Lettera b).* L'assenza del fine di lucro viene accertata attraverso l'esame della normativa statutaria nonché della documentazione contabile allegata alla domanda, verificando che eventuali avanzi di gestione siano destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità culturali proprie dell'ente.

*Lettere c), e), g).* L'attività di ricerca e di elaborazione culturale, l'attività di servizi e quella di promozione culturale costituiscono i momenti più significativi al fine della connotazione e della qualificazione dell'istituto. Tali attività devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di accertato e rilevante valore scientifico e culturale.

La relazione riepilogativa sugli ultimi cinque anni di attività, di cui si è trattato a proposito della precedente lettera *a)*, dovrà pertanto consentire di accertare tali caratteri distintivi in ordine alle diverse iniziative. L'attività degli ultimi tre anni verrà inoltre documentata dalla relazione analitica prevista dalla successiva lettera *l)* (v. alla voce).

Una sommaria descrizione dell'attività di ricerca, di servizi e di promozione culturale svólta nell'ultimo triennio verrà infine riportata al punto 3) della scheda descrittiva.

*Lettera d).* La rilevanza del patrimonio documentario consegue, oltre che alla mera consistenza quantitativa e

all'intrinseco valore culturale, anche al grado di integrazione con l'attività svolta e con l'ambito disciplinare nel quale l'istituto opera.

La pubblica fruibilità di tale patrimonio ne comporta necessariamente la catalogazione ovvero l'inventariazione nonché l'apertura al pubblico. Al punto 4) della scheda descrittiva dovranno essere date tutte le notizie riguardanti la consistenza, l'incremento riferito agli ultimi tre anni, la media mensile delle frequenze, l'esistenza di strumenti di consultazione e di ricerca e l'eventuale collegamento al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti nazionali e internazionali.

*Lettera f)*. Nel richiamare quanto specificato al punto precedente in ordine all'eventuale collegamento delle banche dati al Sistema bibliotecario nazionale o ad altre reti si precisa che saranno valutate anche similari, sia pur non preminenti, attività svolte in collegamento con altri Ministeri, purché non si configurino di esclusiva competenza dei Ministeri stessi.

Nel rilevare la specifica individuazione legislativa di tale settore di attività, si segnala l'opportunità che nella scheda descrittiva sia indicata espressamente la realizzazione di basi di dati e/o di immagini, nonché la relativa disponibilità in rete ovvero su supporto informatico.

*Lettere h), m)*. La presentazione del programma formulato per il triennio 1997-1999 fa parte, unitamente al bilancio preventivo 1997, della documentazione da allegare alla domanda di inserimento in tabella (v. infra, punto *f)*. La redazione di tale documento testimonia della consistenza operativa dell'ente a breve e medio termine.

*Lettera i)*. L'attività editoriale, a stampa o su supporto elettronico, riguardante pubblicazioni monografiche, collane, periodici, dovrà essere esposta al punto 3.2 della scheda descrittiva e documentata attraverso l'invio del relativo materiale bibliografico.

*Lettera l)*. Oltre alla relazione riepilogativa quinquennale, da redigere ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2 della legge, gli istituti dovranno redigere, distintamente per ciascun anno, una relazione analitica sulla attività di ricerca, di servizi e di promozione culturale svolta nel triennio 1994-1996, corredata dei conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutariamente competenti. Tale relazione costituisce l'allegato *e)* alla domanda di inserimento in tabella.

Il bilancio consuntivo per l'anno 1996 dovrà essere allegato alla relazione triennale ancorché redatto in via provvisoria ed informale. Intervenuta l'approvazione da parte degli organi statutari, il documento dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla data di approvazione e comunque non oltre il 15 luglio 1997.

A tale proposito si richiama quanto disposto dalla legge n. 549/1995 che all'art. 1, comma 42 prescrive che gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

*Lettera n)*. La valutazione sulla adeguatezza della sede e sulla idoneità delle attrezzature verrà condotta sulla base delle notizie fornite al punto 1.6 della scheda descrittiva.

*Determinazione del contributo di cui all'art. 1.*

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo costituiranno elemento conoscitivo i dati riportati ai punti 4 e 5 della scheda descrittiva, relativi alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 3 della legge.

È opportuno precisare che la «consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo» dovranno essere comunque segnalati — ai fini della valutazione di cui al citato punto *b)* dell'art. 3 — considerato che la dichiarazione di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si riferisce soltanto agli archivi.

Verrà altresì valutato, ai fini dell'applicazione della lettera *c)* del medesimo art. 3, l'interesse pubblico nonché il livello nazionale o internazionale dell'attività svolta (v. punto 3.5 della scheda descrittiva).

*Domande di inserimento in tabella.*

Le istituzioni in possesso dei requisiti descritti e che aspirano all'inserimento in tabella devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione II - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare, a mezzo plico raccomandato o con corriere autorizzato recante sulla busta la dicitura «domanda di inserimento in tabella», i seguenti documenti:

*a)* domanda in duplice copia, di cui una in carta legale, contenente i seguenti dati: generalità del legale rappresentante, denominazione, sede legale, codice fiscale e richiesta di accreditamento del contributo mediante versamento in conto corrente postale o bancario intestato all'ente. La domanda deve recare la firma autenticata del legale rappresentante dell'ente;

*b)* atto costitutivo e vigente statuto in copia autenticata;

*c)* documentazione dalla quale risulti il possesso del requisito di cui alla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 2 (personalità giuridica);

*d)* relazione riepilogativa sulla attività svolta negli ultimi cinque anni in triplice copia;

*e)* relazione analitica sull'attività del triennio 1994-1996 e relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutariamente competenti;

*f)* bilancio preventivo 1997 e programma dell'attività per il triennio 1997-1999;

*g)* composizione delle cariche sociali e, per gli enti a forma associativa, l'elenco aggiornato dei soci.

Tutta la sopra elencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente.

A tali prescrizioni devono attenersi anche le istituzioni che abbiano a suo tempo presentato domanda di inserimento nella tabella 1996/1998 la cui emanazione è rimasta superata dal provvedimento di proroga per l'anno 1996 della tabella vigente nel precedente triennio.

Le istituzioni già inscritte nella tabella 1993/1995 di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123 non devono inviare la documentazione di cui al punto *b)*.

Per consentire gli adempimenti di cui al secondo comma dell'art 1 della legge, tutti gli istituti devono trasmettere, contestualmente alla domanda, anche la scheda descrittiva (v. allegato 1) nonché il prospetto riepilogativo dei bilanci (v. allegato 2), entrambi in triplice copia debitamente compilati.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza indicata e non complete della documentazione prevista dalla presente circolare.

*Modalità di emanazione della tabella e controllo sulla destinazione dei fondi assegnati.*

Alle domande di inserimento in tabella, pervenute entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* e complete della documentazione richiesta, verrà applicata, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, la procedura descritta dall'art. 1 della legge.

Per l'erogazione del contributo tabellare è utilizzato lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge.

La vigilanza sulla destinazione dei fondi assegnati è esercitata con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge.

Ai fini della verifica della puntuale osservanza degli obblighi di legge previsti, nel prospetto riepilogativo del bilancio dovrà essere data informazione circa i termini statutariamente previsti per l'approvazione da parte degli organi a ciò deputati dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

*Domande per il contributo annuale alle istituzioni culturali non inserite in tabella.*

Gli istituti culturali in possesso dei requisiti indicati all'art. 8 della legge possono presentare domanda ai fini dell'ammissione ai contributi annuali.

Si rileva, a tale proposito, che la legge richiede rispetto alla legge n. 123/1980, una più spiccata qualificazione dell'istituto che deve prestare servizi in campo culturale oggi definiti «rilevanti» e non può più limitarsi a promuovere attività di ricerca ma deve anche svolgerla direttamente.

Gli interessati devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione II - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, a mezzo plico raccomandato, la seguente documentazione:

*a)* domanda in duplice copia, di cui una in carta legale contenente i seguenti dati: denominazione generalità del legale rappresentante, sede legale, codice fiscale e richiesta di accreditamento dell'eventuale contributo mediante versamento sul conto corrente postale o bancario intestato all'ente. La domanda deve recare la firma autenticata del legale rappresentante dell'ente;

*b)* atto costitutivo e vigente statuto in copia autenticata;

*c)* relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio;

*d)* programma di attività per il triennio successivo;

*e)* elenco delle attrezzature di cui si dispone per attuare tale programma;

*f)* eventuali pubblicazioni curate o edite dall'ente richiedente;

*g)* bilancio preventivo dell'anno in corso redatto in forma analitica e chiara, approvato dagli organi statutariamente competenti;

*h)* conto consuntivo dell'anno precedente, sia pure redatto in forma provvisoria da formalizzare non appena intervenuta l'approvazione da parte degli organi statutari;

*i)* composizione delle cariche sociali e, per gli enti a forma associativa, l'elenco aggiornato dei soci;

*l)* scheda descrittiva compilata secondo il fac-simile di cui all'allegato 1.

Tutta la sopra elencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente e prodotta in duplice copia.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza indicata o non complete nella documentazione prevista dalla presente circolare.

*Modalità di erogazione dei contributi annuali di cui all'art. 8 e controllo sulla destinazione dei fondi.*

L'ammissione al contributo è determinata previa valutazione comparativa fra tutte le domande spedite entro il termine stabilito e complete di tutta la documentazione richiesta.

Per l'erogazione del contributo annuale è utilizzata la quota parte dello stanziamento di cui al capitolo 1624 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, così come precisato dal comma 4 dell'art. 9 della legge.

I destinatari dei contributi dovranno trasmettere dettagliato rendiconto circa l'utilizzazione del contributo erogato, secondo le istruzioni che di volta in volta verranno comunicate.

*Contributi straordinari.*

Le istituzioni inserite in tabella possono richiedere contributi straordinari ai sensi dell'art. 7 della legge facendo pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione II - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda in carta legale firmata dal legale rappresentante e corredata di una relazione idonea ad illustrare l'iniziativa o il programma straordinario di ricerca, nonché del preventivo della spesa con l'indicazione di eventuali altre forme di finanziamento.

*Responsabile del procedimento.*

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si comunica che il responsabile del procedimento è il dirigente della Divisione II dell'ufficio. Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici 06/36216236-235.

*Il Ministro:* VELTRONI

ALLEGATO 1

*ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALLA LEGGE 17.10 1996, N.534*

*SCHEDA DESCRITTIVA*

(le informazioni devono essere compilate esclusivamente a macchina e contenute negli spazi previsti)

**1 - IDENTIFICAZIONE DELL'ISTITUTO**

**1.1 Denominazione**________________________________________

____________________________________________________

Cod. Fisc__________________ Part. IVA________________________

**1.2 Indirizzo CAP**__________________ Città ________________________

Via__________________________________________________

Tel ________________________ Fax ________________________

Indirizzo di posta elettronica________________________________

**1.3 Data di costituzione** ________________

**1.4 Fonti normative**

Legge istitutiva ____________________

Decreto di riconoscimento della personalità giuridica ____________________

__________________________________________________

Atto costitutivo ________________________________________

Statuto e relativi provvedimenti di approvazione ____________________

__________________________________________________

Regolamenti e relativi provvedimenti di approvazione ____________________

__________________________________________________

**1.5 Organi statutari**________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Legale rappresentante ________________________________________
(Nome e data di nascita)

1.6 **Sede**

di proprietà [ ]

di proprietà demaniale[ ] con canone ricognitorio di cui alla legge 390/86 [si] [no]

in locazione [ ] da{ ente pubblico [ ]

in uso gratuito [ ] privato [ ]

superficie mq ____________

di particolare interesse artistico [si] [no]

Descrizione

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

1.7 **Attrezzature ed impianti**

Attrezzature video magnetiche [si] [no]
(specificarle) ______________________________________________

Attrezzature elettronico digitali [si] [no]
(specificarle) ______________________________________________

Attrezzature per la conservazione del patrimonio ______________________

______________________________________________

______________________________________________

Attrezzature per la fruizione del patrimonio ______________________

______________________________________________

______________________________________________

Impianti per la tutela antifurto [ ] antincendio [ ] antitaccheggio [ ]

## 2 - CARATTERE DELL'ISTITUTO

**2.1 Fini e compiti istituzionali** ____________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

**2.2 Notizie storiche** ____________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

## 3 - ATTIVITA' (riferita agli ultimi tre anni)

**Settori di attività**

| | |
|---|---|
| Arte | Scienze demoantropologiche |
| Letteratura | Scienze sociali |
| Musica | Scienze fisiche |
| Filologia e linguistica | Scienze matematiche |
| Scienze filosofiche | Scienze mediche |
| Scienze giuridiche | Scienze naturali |
| Scienze storiche | Spettacolo |
| Scienze politiche | |

3.1 Attività di ricerca ____________________

____________________
____________________
____________________
____________________

**3.2 Attività editoriale** (indicare il numero delle pubblicazioni, delle collane e dei periodici curati negli ultimi tre anni)

[ ] Pubblicazioni monografiche n ____________________

[ ] Collane n ____________________
Titolo delle collane ____________________
____________________

[ ] Periodici n ____________________
Titolo dei periodici ____________________
____________________

( Elencare, con foglio a parte, per ciascuna tipologia, i titoli dei volumi nonchè il numero dei fascicoli dei periodici pubblicati negli ultimi tre anni)

**3.3 Attività di promozione culturale**

[ ] Seminari permanenti

[ ] Gruppi di studio

[ ] Corsi

[ ] Concorsi

[ ] Borse di studio

[ ] Conferenze

[ ] Convegni

[ ] Mostre

**3.4 Rapporti con altri enti culturali** ____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

**3.5 Livello di diffusione**

[ ] nazionale [ ] internazionale

## 4 - PATRIMONIO DOCUMENTARIO

**4.1** [] **Biblioteca** aperta al pubblico [si] [no] orario__________

Volumi n ro complessivo
Nuove accessioni 1994 1995 1996

Periodici cessati n ro correnti n ro
Nuove accessioni 1994 1995 1996

Fondi di particolare interesse ________________________________________

________________________________________________________________

[] manoscritti n ro [] incunaboli n ro

[] disegni e stampe n ro [] cinquecentine n ro

[] carte geografiche n ro

Cataloghi per autore [ ] per soggetto [ ] a schede [ ] informatizzato [ ]

**4.2** [] Archivio aperto al pubblico [si] [no] orario______

[] Archivio storico date estreme consistenza

[] Archivi aggregati
Denominazione date estreme consistenza
Denominazione date estreme consistenza

Inventari ________________________________________________

________________________________________________________________

Notifica ex art 36 del D P R 30 9 1963, n 1409 (data del provvedimento)__________

**4.3** [] **Museo** aperto al pubblico [si] [no] orario __________

Consistenza attuale del patrimonio ______________________________
Incremento degli ultimi tre anni ______________________________

**4.4** [] **Gabinetto scientifico** aperto al pubblico [si] [no] orario __________

Consistenza attuale del patrimonio ______________________________
Incremento degli ultimi tre anni______________________________

4.5 [] **Cineteca** aperta al pubblico [si] [no] orario____________

Consistenza attuale del patrimonio______________________________
Incremento degli ultimi tre anni ______________________________

4.6 [] **Discoteca** aperta al pubblico [si] [no] orario_________

Consistenza attuale del patrimonio ______________________________
Incremento degli ultimi tre anni ______________________________

4.7 [] **Fototeca e Diapoteca** aperta al pubblico [si] [no] orario________

Consistenza attuale del patrimonio ______________________________
Incremento degli ultimi tre anni ______________________________

4.8 [] **Nastroteca** aperta al pubblico [si] [no] orario ________

Consistenza attuale del patrimonio ______________________________
Incremento degli ultimi tre anni ______________________________

4.9 [] **Altre collezioni o raccolte** (anche su supporto informatico)____________

______________________________________________

______________________________________________

**5 - APPLICAZIONI INFORMATICHE**

**5.1 Partecipazione al Servizio Bibliotecario Nazionale o ad altre reti**

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

**5.2 Realizzazione di basi di dati e/o di immagini e relativa disponibilità**

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

ALLEGATO 2

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI BILANCI PREVENTIVI E CONTI CONSUNTIVI**
ANNI 1994/1996

| | 1994 | | 1995 | | 1996 | | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTRATE** | PREVENTIVO | CONSUNTIVO | PREVENTIVO | CONSUNTIVO | PREVENTIVO | CONSUNTIVO | PREVENTIVO |
| LEGGE 2/4/1980 n. 123 (per gli anni 94/96) | | | | | | | |
| LEGGE 17/10/1996 n 534 art. 1 (per l'anno 1997) | | | | | | | |
| ALTRI CONTRIBUTI | | | | | | | |
| DA ENTI PUBBLICI | | | | | | | |
| DA PRIVATI | | | | | | | |
| RENDITE PATRIMONIALI | | | | | | | |
| ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | | | |
| VARIE | | | | | | | |
| **TOTALI** | | | | | | | |
| **USCITE** | | | | | | | |
| ORGANI STATUTARI | | | | | | | |
| DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | | | |
| VARIE | | | | | | | |
| **TOTALI** | | | | | | | |
| **AVANZO** DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| **DISAVANZO** | | | | | | | |
| **AVANZO** DI CASSA | | | | | | | |
| **DISAVANZO** | | | | | | | |

Mese statutariamente fissato per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo..... ..............................

N.B - Per la presentazione del conto consuntivo 1996 si vedano le istruzioni date per la lettera l) dell'art. 2 della legge 534/96

96A8348

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 12 settembre 1991.**

Il giorno 29 gennaio 1996 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 12 settembre 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 dicembre 1994 n. 709, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 170 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 1994.

In conformità all'art. 12, l'accordo è entrato in vigore il giorno 29 gennaio 1996.

96A8351

## MINISTERO DEL TESORO

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 11 dicembre 1996*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1525,84 |
| ECU | 1904,55 |
| Marco tedesco | 988,88 |
| Franco francese | 292,14 |
| Lira sterlina | 2526,33 |
| Fiorino olandese | 881,53 |
| Franco belga | 47,960 |
| Peseta spagnola | 11,748 |
| Corona danese | 258,16 |
| Lira irlandese | 2534,42 |
| Dracma greca | 6,261 |
| Escudo portoghese | 9,796 |
| Dollaro canadese | 1119,47 |
| Yen giapponese | 13,527 |
| Franco svizzero | 1157,78 |
| Scellino austriaco | 140,53 |
| Corona norvegese | 236,64 |
| Corona svedese | 224,59 |
| Marco finlandese | 330,48 |
| Dollaro australiano | 1205,11 |

96A8392

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano**

*Decreto n. 901/1996 del 15 novembre 1996*

Specialità medicinale VAMIN nella forma e confezioni: «14 EF» 1 flacone 500 ml, «14 EF» 1 flacone 1000 ml; «18 EF» 1 flacone 500 ml; «18 EF» 1 flacone 1000 ml.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB di Stoccolma (Svezia), rappresentata in Italia dalla società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch 1/2, codice fiscale 07089990159.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Pharmacia & Upjohn SA (ex Pharmacia SA), nello stabilimento sito in Limoges (Francia) zone industrielle nord.

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«14 EF» 1 flacone 500 ml,
A.I.C. n. 031774019 (in base 10) 0Y9PB3 (in base 32),
classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 28 500, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425;

«14 EF» 1 flacone 1000 ml,
A.I.C. n. 031774021 (in base 10) 0Y9PB5 (in base 32),
classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 55 900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425;

«18 EF» 1 flacone 500 ml,
A.I.C. n. 031774033 (in base 10) 0Y9PBK (in base 32),
classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 33 200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425;

«18 EF» 1 flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031774045 (in base 10) 0Y9PBX (in base 32),
classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 64 100, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425.

Composizione:

flacone «14 EF» 1000 ml contengono: principi attivi: L-alanina g 12,0, L-arginina g 8,4, acido L-aspartico g 2,5; L-cisteina e L-cistina g 0,420, acido L-glutammico g 4,2; glicina (ac. aminoacetico) g 5,9; L-istidina g 5,1, L-isoleucina g 4,2, L-leucina g 5,9, L-lisina acetato, pari a L-lisina g 6,8, L-metionina g 4,2, L-fenilalanina g 5,9, L-prolina g 5,1, L-serina g 3,4, L-treonina g 4,2; L-triptofano g 1,4; L-tirosina g 0,170; L-valina g 5,5, eccipienti: acido acetico glaciale (per portare a pH di 5,6) 2,4 ml, acqua per iniettabili q.b. a 1000 ml;

flacone «18 EF» 1000 ml contengono principi attivi: L-alanina g 16,0, L-arginina g 11,3, acido L-aspartico g 3,4, L-cisteina e L-cistina g 0,560, acido L-glutammico g 5,6; glicina (ac. aminoacetico) g 7,9; L-istidina g 6,8; L-isoleucina g 5,6; L-leucina g 7,9, L-lisina acetato, pari a L-lisina g 9,0, L-metionina g 5,6; L-fenilalanina g 7,9; L-prolina g 6,8; L-serina g 4,5; L-treonina g 5,6; L-triptofano g 1,9; L-tirosina g 0,230; L-valina g 7,3, eccipienti: acido acetico glaciale (per portare a pH di 5,6) 3,0 ml, acqua per iniettabili q.b. a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche. Vamin «14 EF» è indicato come fonte di aminoacidi in pazienti adulti da sottoporre a nutrizione per via infusionale. Vamin «14 EF» è particolarmente indicato in pazienti

con un moderato aumento del fabbisogno di aminoacidi; Vamin «18 EF» è indicato come fonte di aminoacidi in pazienti adulti da sottoporre a nutrizione per via infusionale. Vamin «18 EF» è particolarmente indicato in pazienti con un marcato aumento del fabbisogno di aminoacidi c/o restrizioni dei fluidi

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 924/1996 del 29 novembre 1996*

Specialità medicinale «PAUSAL» nella forma e confezione: blister 21 compresse rivestite (11 compresse rivestite colore bianco + 10 compresse rivestite colore rosa).

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara n. 282, codice fiscale 00400380580.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata possono essere effettuati sia dalla società Schering S.A. nello stabilimento sito in Lys-Les-Lannoy (Francia), sia dalla società Schering AG nello stabilimento sito in Berlino (Germania) Mullerstrasse 170-178; il controllo e le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuati anche dalla società Schering S.p.a, nello stabilimento sito in Segrate (Milano), via E. Schering.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

21 compresse rivestite (11 di colore bianco + 10 di colore rosa); A.I.C. n. 028071013 (in base 10) 0USP35 (in base 32); classe: C.

Composizione.

ogni compressa rivestita di colore bianco contiene principio attivo estradiolo valerato 2 mg; eccipienti: lattosio, amido di mais, polivinilpirrolidone 25.000, talco, magnesio stearato, saccarosio, polivinilpirrolidone 700.000, polietilenglicole 6.000, calcio carbonato, cera E (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa rivestita di colore rosa contiene: principi attivi estradiolo valerato 2 mg + ciproterone acetato 1 mg; eccipienti: lattosio, amido di mais, polivinilpirrolidone 25.000, talco, magnesio stearato, saccarosio, polivinilpirrolidone 700.000, polietilenglicole 6.000, calcio carbonato, cera E, glicerolo 85%, biossido di titanio, ossido di ferro giallo, ossido ferro rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei segni e sintomi della deficienza di estrogeni dovuti alla menopausa sia spontanea che chirurgica (per malattie di origine non neoplastica) compresi i disturbi vasomotori, le condizioni atrofiche della cute e del tratto urogenitale e la depressione reattiva.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

*Decreto n. 925/1996 del 29 novembre 1996*

Specialità medicinale «CLIMEN» nella forma e confezione: blister 21 compresse rivestite (11 compresse rivestite colore bianco + 10 compresse rivestite colore rosa).

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli n. 11, codice fiscale 00750320152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata possono essere effettuati sia dalla società Schering S.A. nello stabilimento sito in Lys-Les-Lannoy (Francia), sia dalla società Schering AG nello stabilimento sito in Berlino (Germania) Mullerstrasse 170-178; il controllo e le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Segrate (Milano), via E. Schering.

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

21 compresse rivestite (11 di colore bianco + 10 di colore rosa), A.I.C. n. 028033013 (in base 10) 0URHZP (in base 32); classe: C.

Composizione

ogni compressa rivestita di colore bianco contiene: principio attivo: estradiolo valerato 2 mg; eccipienti: lattosio, amido di mais, polivinilpirrolidone 25.000, talco, magnesio stearato, saccarosio, polivinilpirrolidone 700.000, polietilenglicole 6.000, calcio carbonato, cera E (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa rivestita di colore rosa contiene: principi attivi: estradiolo valerato 2 mg + ciproterone acetato 1 mg; eccipienti: lattosio, amido di mais, polivinilpirrolidone 25.000, talco, magnesio stearato, saccarosio, polivinilpirrolidone 700.000, polietilenglicole 6.000, calcio carbonato, cera E, glicerolo 85% biossido di titanio, ossido di ferro giallo, ossido ferro rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei segni e sintomi della deficienza di estrogeni dovuti alla menopausa sia spontanea che chirurgica (per malattie di origine non neoplastica) compresi i disturbi vasomotori, le condizioni atrofiche della cute e del tratto urogenitale e la depressione reattiva.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A8312

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Triatec (modifica di autorizzazione già concessa).

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1020 del 18 novembre 1996*

Specialità medicinale TRIATEC.

Società Hoechst Marion Roussel S.p.a., viale Gran Sasso n. 18, Milano.

14 compresse 5 mg n. di A.I.C.: 027161064

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata

principio attivo invariato, eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa mg 0,882, amido pregelatinizzato mg 46,568, cellulosa microcristallina mg 47,000, sodio stearilfumarato mg 0,500, ossido di ferro giallo E 172 mg 0,050

96A8313

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Nomina del presidente dell'Agenzia spaziale italiana

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 1996, registrato alla Corte dei conti in data 5 novembre 1996, foglio n. 1 Università, registro n. 203, il prof. Sergio De Julio è stato nominato presidente dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) per la durata di un quinquennio

96A8315

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Programma di cofinanziamento per il partenariato con i Paesi dell'Europa centro-orientale. (Phare Partnership Programme '96).**

Si comunica che in sede comunitaria è stata approvata la proposta finanziaria (10 Mecu utilizzabili in un'unica tranche) relativa al Phare Partnership Programme '96, finalizzato al cofinanziamento di progetti proposti da enti non-profit degli Stati membri dell'UE o di un paese dell'Europa centro-orientale.

Le linee guida del programma, che illustrano le condizioni di ammissibilità (soggetti proponenti, aree e tipologie di intervento, aspetti finanziari, ecc.) ed il pacchetto informativo, completo del modulo per la presentazione della domanda e delle relative istruzioni per la compilazione, potranno essere ritirati presso questo Ministero non prima del 20 dicembre p.v. Le linee guida e il pacchetto informativo saranno disponibili in inglese, francese e tedesco.

I progetti dovranno essere inviati in sei esemplari (di cui uno in originale) entro le ore 13 di mercoledì 30 aprile 1997 al seguente indirizzo:

Phare Partnership Programme Management Unit - Mrs C. Elisée - c/o Bonifica - Avenue de Tervuren 36, Bte 3 - B-1040 Brussels.

Per ulteriori informazioni è disponibile un servizio di segreteria dal lunedì al venerdì (ore 10-12) ai seguenti numeri: 60/5993.2558/2598.

96A8349

**Programma di cofinanziamento per il partenariato con le Repubbliche dell'ex URSS [Tacis Partnership and Programme 1996 (PCPIV)].**

proposta finanziaria (8 Mecu) relativa alla quarta fase del Programma Tacis di partenariato e coordinamento, finalizzato al cofinanziamento di progetti proposti da organizzazioni degli Stati membri dell'UE, a favore di settori considerati prioritari dal Tacis.

Il programma sarà gestito in un'unica tranche e le proposte dovranno essere presentate dagli operatori interessati al Ministero del commercio con l'estero entro le ore 17 di giovedì 13 marzo 1997.

Le linee guida del programma, che illustrano le condizioni di ammissibilità (soggetti proponenti, aree e tipologie di intervento, aspetti finanziari, ecc.), ed il pacchetto informativo completo del modulo per la presentazione della domanda e delle relative istruzioni per la presentazione della domanda e delle relative istruzioni per la compilazione non sono al momento disponibili; essi potranno essere ritirati presso questo Ministero non prima del 20 dicembre p.v.

I progetti dovranno essere consegnati in sette esemplari, di cui un originale in inglese, quattro copie in inglese e due in italiano a:

Ministero del commercio con l'estero - Divisione V - viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Per ulteriori informazioni è disponibile un servizio di segreteria tecnica dal lunedì al venerdì (ore 10-12) ai seguenti numeri: 06/5993.2588/2552/2598.

96A8350

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

**Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - WWF, in Roma, ad accettare un legato.**

Con decreto ministeriale 4 novembre 1996 l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - WWF, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto a proprio favore dalla sig.ra Letizia Casaglia, consistente nella somma di L. 10.000.000.

96A8352

**Iscrizione nel Catalogo nazionale delle varietà di vite di talune selezioni clonali, nonché di nuove varietà di viti ad uve da vino e da tavola.**

Con decreto ministeriale 19 novembre 1996 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

VCR 25 da Schiava grossa N;

VCR 6 da Traminer aromatico Rs.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1994 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite ad uva da vino:

Carmènere N.

Tale varietà è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1994 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite ad uva da vino:

Verdese B.

Tale varietà è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1994 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite ad uva da vino:

Victoria B.

Tale varietà è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

96A8353

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Modificazione alla denominazione sociale e limitazione dell'attività esercitata della società «Sigma Data - Società fiduciaria e di revisione a r.l.», in Trieste.**

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1996 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha modificato il precedente decreto interministeriale 9 dicembre 1980 con il quale la società «Sigma Data - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata, con sede in Trieste è stata autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, per quanto concerne la denominazione sociale, variata in «Sigma Data - Società di revisione a responsabilità limitata» e per quanto riguarda la attività esercitata, limitata all'esercizio della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

96A8354

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

**Sostituzione del conservatore del registro delle imprese**

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato, con deliberazione n. 505 del 18 novembre 1996, conservatore del registro delle imprese il segretario generale dott. Quintilio Serpolla, in sostituzione del dott. Giovanni Casadio, con decorrenza 1° gennaio 1997.

**96A8320**

## CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

**Avviso di rimborso anticipato ai possessori di obbligazioni Crediop**

Si informa che il Crediop procederà, in data 1° gennaio 1997, al rimborso anticipato «alla pari» del capitale nominale in circolazione della seguente emissione:

Crediop a T.V. 1991 - 2001 12ª codice UIC 27415 dell'importo di L. 60.000.000.000.

**96A8358**

## UNIVERSITÀ DI PARMA

**Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Parma è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare: **L07A** «lingua e letteratura latina», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**96A8359**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 1 0 0 2 9 1 0 9 6 *

L. 1.400